

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	37
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
GIUSTIZIA (II)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	92
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	117
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	127
AGRICOLTURA (XIII)	»	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	159
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura	3
Incontro con il Coordinatore generale dell' <i>High Negotiating Committee</i> siriano, Riyad Farid Hijab	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2016.

**Incontro con l'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria,
Staffan de Mistura.**

L'incontro informale si è svolto dalle 11
alle 11.45.

**Incontro con il Coordinatore generale dell'*High
Negotiating Committee* siriano, Riyad Farid Hijab.**

L'incontro informale si è svolto dalle
11.45 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che i relatori hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che sono state presentate una proposta alternativa di pa-

rere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Basilio (*vedi allegato 2*) e una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia e Libertà, a prima firma del deputato Piras (*vedi allegato 3*).

Comunica, altresì, che sono pervenuti i rilievi della XIII Commissione Agricoltura.

Elio VITO (FI-PdL), intervenendo sull'ordine di lavori, ribadisce quanto già evidenziato nella precedente seduta e nella riunione degli uffici di presidenza delle due Commissioni, integrati dai rappresentanti dei gruppi, con riguardo alla necessità di prendere atto della proroga di sei mesi del termine previsto dalla legge Madia per l'adozione dei decreti legislativi delegati. Invita, dunque, la maggioranza ed il Governo a valutare la possibilità di sospendere l'esame del provvedimento, accogliendo le richieste emerse nel corso dell'attività conoscitiva, tanto più in considerazione del fatto che non sussistono più ragioni di urgenza per l'adozione definitiva del decreto legislativo.

Ricorda che i relatori avevano preannunciato la predisposizione di una bozza di proposta di parere per l'inizio di questa settimana per poi accelerare trasmettendola in via informale nel pomeriggio di venerdì scorso. Stigmatizza il fatto che le Commissioni hanno ricevuto formalmente solo ora la proposta di parere dei relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che sul tema della proroga della delega il Governo si è già pronunciato nella precedente seduta, precisando che la proroga riguarda soltanto gli ambiti della delega rispetto ai quali non sono stati ancora presentati i relativi schemi di decreto. Quanto alla modifica della tempistica di presentazione della bozza di proposta di parere da parte dei relatori, fa presente che la procedura è stata corretta, in quanto è stata appositamente convocata una riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per definire i tempi dell'esame.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI fa notare che la richiamata proroga del termine, che riguarda l'esercizio di un'ampia delega, prevista all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, non preclude la possibilità di portare a compimento le procedure in corso, relativamente a deleghe già esercitate.

Patrizia TERZONI (M5S) si associa alla richiesta di proroga per l'espressione del parere formulata dal deputato Vito. Sottolinea come si attendano ancora risposte da parte dei relatori su punti poco chiari del provvedimento e su dubbi avanzati da molti dei soggetti ascoltati in audizione, come, ad esempio, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri. In mancanza di queste risposte, a suo avviso, non si può procedere alla votazione del parere.

Michele PIRAS (SI-SEL) preannuncia un voto contrario del gruppo di SI-SEL sulla proposta di parere dei relatori, le cui ragioni sono esplicitate anche nel parere alternativo che è stato depositato.

Rileva, in primo luogo, le condizioni paradossali in cui si sta discutendo di questa importante riforma, facendo presente che la posizione del suo gruppo non è affatto favorevole ad una conservazione dello *status quo*. Lamenta, invece, che non si è potuto discutere nel merito e che il provvedimento che le Commissioni si accingono a votare consegna al Paese una riforma del Corpo forestale dello Stato pasticciata e contraddittoria sicché si può affermare che l'occasione odierna sia un'occasione persa.

In particolare, la criticità maggiore risiede nella soluzione individuata che, accorpando il Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, ha assegnato all'ordinamento militare una prevalenza su quello civile. Ciò va esattamente nella direzione contraria a quanto auspicato dal suo gruppo.

Altro elemento critico è la conseguente perdita, da parte di circa 7.000 forestali, dei diritti sindacali e di alcuni diritti politici, a seguito del transito nell'Arma.

Ritiene, infine, che la perdita della specificità e delle conoscenze acquisite dal

Corpo forestale dello Stato nella prevenzione degli incendi – competenza attribuita dallo schema in esame al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – costituisca un danno irreparabile, tanto più in quanto si consideri che, di fronte ad esempio agli incendi che proprio in questi giorni stanno devastando la Sardegna, non è stato sufficiente neppure il dispiegamento di imponenti mezzi di spegnimento e l'impiego di tutti i Corpi preposti.

Massimiliano BERNINI (M5S) ritiene che il provvedimento rechi un intervento normativo scellerato, che condurrà ad una militarizzazione forzata del Corpo forestale dello Stato, anche in relazione ai suoi ruoli tecnici. Il personale appartenente a questi ruoli tecnici, a suo avviso, sarà costretto a subire tale processo, pur di scongiurare il trasferimento in altri settori della pubblica amministrazione. Evidenzia come il provvedimento, avversato dalle stesse organizzazioni sindacali, determinerà un abbassamento del livello di tutela e prevenzione nell'ambito delle attività antincendio, determinando anche incertezze occupazionali. Giudica infine necessario rinviare l'espressione del parere, considerata la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 disposta dal recente provvedimento di proroga delle missioni internazionali. Esprime la sua posizione contraria sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, preso atto dell'imminenza dei lavori d'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giacchino Alfano e il sottosegretario di Stato per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) non condivide la connotazione a toni foschi, fatta da alcuni colleghi, della funzione militare che, peraltro, non corrisponde alla realtà poiché il personale delle Forze armate si è sempre contraddistinto per impegno e dedizione nei compiti a servizio della nazione.

Esprime, invece, apprezzamento per la proposta di parere dei relatori che risponde a numerose perplessità emerse nel corso della discussione.

Osserva, quindi, che non trova fondamento l'obiezione che, a causa del transito nel ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, il personale del Corpo forestale dello Stato perderebbe il diritto di iscriversi a partiti politici, poiché per i militari tale facoltà è salvaguardata già dal 2001, sia pure attraverso una procedura rigorosa.

Infine, sottolinea positivamente come il Governo abbia opportunamente evitato di creare una sovrapposizione di funzioni

con la Guardia di finanza nell'ambito dei controlli doganali in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, respingendo le critiche formulate con riguardo all'osservazione di cui alla lettera *a*), volta opportunamente ad assicurare la conservazione dell'unitarietà delle funzioni fino ad oggi svolte dagli uffici Cites.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e osserva come la proposta di parere da loro presentata risponda ai punti segnalati sia nel dibattito che in sede di audizioni. Condivide in particolare le osservazioni poste in relazione all'unitarietà delle funzioni svolte attualmente dagli uffici Cites, al fine di proseguire l'azione di tutela degli animali.

Non condivide le preoccupazioni relative alle attività antincendio, in quanto non comprende quale criticità possa esserci nel passaggio del personale impiegato in tali operazioni dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pone tre quesiti ai relatori e avanza due proposte di integrazione del parere. La prima riguarda l'osservazione di cui alla lettera *j*), relativa all'opportunità che il Governo riveda la previsione per la quale la partecipazione ai COCER è senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 14, comma 23, che potrebbe essere integrata nel senso di prevedere espressamente il diritto di voto.

Propone di aggiungere la seguente osservazione in relazione alla questione dell'età pensionabile: «valuti il Governo l'opportunità di verificare l'esistenza di possibili difformità relative all'età pensionabile prevista dai diversi ordinamenti delle Forze di polizia al fine di evitare che a seguito dei trasferimenti possano verificarsi trattamenti peggiorativi con riferimento all'età pensionabile».

Sottopone, infine, ai relatori e ai rappresentanti del Governo l'opportunità di un approfondimento in merito a possibili criticità relative alla mobilità del perso-

nale, che non permettano a chi ha optato per un altro Corpo di rientrare successivamente nell'Arma dei carabinieri.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia che motiva, soprattutto, in ragione della scelta delle Commissioni di non voler prendere atto della volontà del Parlamento di concedere ulteriori sei mesi di tempo per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla cosiddetta legge Madia.

Condivide le considerazioni del collega D'Arienzo che invitano a non considerare in un'ottica negativa il trasferimento del Corpo forestale dello Stato nell'ambito di una Forza di polizia ad ordinamento militare e, tuttavia, con riferimento alla perdita di diritti sindacali, fa presente che da oltre un anno la riforma della rappresentanza militare non registra passi in avanti nella Commissione difesa. Ritiene che la soluzione prospettata nello schema di decreto rischi di provocare danni ancora maggiori e giudica apprezzabile la modifica prospettata dal collega Fiano, anche se non dà piena dignità a questi lavoratori. Peraltro, osserva come anche il Corpo della guardia costiera non abbia una propria sezione dei COCER, ma sia rappresentata all'interno della Sezione del COCER-Marina.

Conclude ribadendo la contrarietà ad un provvedimento che avrà come conseguenze quelle di far perdere funzioni, competenze e specificità di un Corpo di polizia senza che si possa conseguire l'auspicata riduzione di costi.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, osserva come la proposta di parere affermi chiaramente che dovranno essere salvaguardate le funzioni assolute fino ad oggi dagli uffici Cites.

Per quanto riguarda, invece, le obiezioni sull'indebolimento delle funzioni di prevenzione degli incendi, fa presente che tali funzioni verranno ricomprese nell'apposito decreto che si occuperà del trasferimento delle funzioni di spegnimento degli incendi e sottolinea l'importante novità

costituita dalla previsione della costituzione e gestione di una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco.

Rileva, inoltre, come non abbia fondamento l'obiezione riferita alle problematiche che si verificherebbero nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, giacché è stato chiarito che tali enti manterranno i loro Corpi forestali.

Da ultimo, segnala che anche i dipendenti tecnici del Corpo forestale dello Stato verranno salvaguardati essendo presenti anche nell'Arma dei carabinieri ruoli tecnici.

Patrizia TERZONI (M5S), soffermandosi sull'osservazione recata alla lettera *e*) della nuova proposta di parere dei relatori, fa notare che è inutile fare riferimento genericamente alla necessità di costituire una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco, se non si prevedono poi adeguate sanzioni a carico dei sindaci, che dovrebbero essere gli organi chiamati a dare attuazione alle opere di perimetrazione catastale. Evidenzia altresì che il provvedimento segna un evidente passo indietro sul terreno della tutela degli animali, dal momento che, in sostanza, invece di costituire specifici nuclei operativi, affida alle associazioni ambientali tale delicato compito. Fa presente, in proposito, che l'osservazione recata alla lettera *f*) della proposta di parere non appare abbastanza incisiva.

Emanuele FIANO (PD) non condivide quanto testé affermato dalla deputata Terzoni, in relazione alla lettera *f*) della proposta di parere, che, a suo avviso, appare rivolta proprio a rivendicare una piena titolarità dell'Arma ai fini di una più efficace repressione delle violazioni compiute in danno degli animali. Si dichiara, in ogni caso, non contrario ad una eventuale riformulazione di tale lettera, al fine di rendere più chiara l'intenzione dei relatori.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, presenta una

nuova proposta di parere (*vedi allegato 4*) che recepisce le richieste rappresentate dell'onorevole dal deputato Fiano nonché la richiesta di modifica della lettera *f*).

Auspica, quindi, che le Commissioni si facciano carico di verificare che il Governo recepisca le osservazioni contenute nella proposta di parere.

Francesco SANNA (PD) nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, dichiara di condividere, in particolare, l'osservazione contemplata alla lettera *b*), laddove si tende ad una salvaguardia del personale del Corpo Forestale dello Stato attualmente distaccato presso le Procure della Repubblica in base al Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile del 2006, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Quanto all'esigenza di assicurare la presenza di una polizia ambientale efficiente nell'ambito delle regioni a statuto speciale, fa notare che la delega pone a carico delle regioni e del Governo l'onere di avviare percorsi di collaborazione istituzionale finalizzati alla costituzione di modelli organizzativi coordinati, efficaci e rispettosi delle specificità regionali. Auspica, pertanto, che in tale ambito vengano pertanto assunte le iniziative necessarie a dare seguito alla delega.

Massimiliano BERNINI (M5S) domanda ai relatori delucidazioni in merito al transito dei dipendenti tecnici del Corpo forestale dello Stato nei ruoli tecnici dei Carabinieri. In particolare, chiede quali siano le motivazioni che inducono a prevedere per tale personale un corso di formazione militare di alcuni mesi.

Tatiana BASILIO (M5S) manifesta perplessità sulla formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *c*) che prevede di applicare l'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare a tutte le forze di polizia.

Elio VITO (FI-PdL) evidenzia come il dibattito stia facendo emergere l'esigenza di giungere ad una proposta di parere più

stringente ed invita i relatori a trasformare le osservazioni in condizioni. Si tratta di criticità che sono già emerse nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite di cui gli interventi del relatore per la Commissione difesa e del deputato Fiano hanno riconosciuto la fondatezza.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore* per la I Commissione, non rinviene alcun elemento di criticità nella volontà di estendere la previsione di cui all'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare a tutte le Forze di polizia.

Tatiana BASILIO (M5S) ritiene sconcertante quanto testé affermato dal relatore per la I Commissione che ha chiaramente fatto intendere che la disciplina dettata dall'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare verrà applicata a tutte le forze di polizia. Si tratta di una forzatura enorme ed assurda che richiede una riflessione e, per tale ragione, sarebbe opportuno rinviare a domani l'espressione definitiva sul parere.

Patrizia TERZONI (M5S) si sofferma sull'osservazione recata alla lettera c) della proposta di parere, facendo notare che l'applicazione della previsione di cui all'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto appare grave e incomprensibile, atteso che determinerebbe l'assoggettamento dei corpi della polizia civile all'ordinamento militare gerarchico.

Tatiana BASILIO (M5S) ritiene necessario espungere dalla proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera c).

Francesco SANNA (PD) fa notare che in qualsiasi Corpo costituisce una prassi diffusa che le autorità competenti all'inoltro delle informative di reato ne diano notizia alla scala gerarchica della trasmissione. Ciò, a suo avviso, rappresenta una

modalità di azione funzionale alla repressione dei crimini.

Tatiana BASILIO (M5S) ribadisce la necessità di espungere dalla proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera c) per le ragioni già esposte.

Emanuele FIANO (PD), fatto notare che la comunicazione al superiore gerarchico rientrerebbe in un'attività comune sottoposta alle specifiche prerogative di ciascun Corpo, anche civile, rileva che una eventuale estensione del campo di applicazione dell'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare non innescherebbe alcun processo di militarizzazione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) fa presente alla collega Basilio che la previsione di estendere a tutte le forze di polizia le disposizioni dell'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare non produrranno gli effetti paventati poiché già adesso l'obbligo di informare il superiore dell'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria non è previsto qualora il magistrato chieda di non trasmettere gli atti.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che un conto è affermare di non condividere la scelta di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 237 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, un altro è parlare di presunti pericoli di militarizzazione dei Corpi di polizia.

Tatiana BASILIO (M5S) si dichiara non convinta delle spiegazioni e mantiene le proprie perplessità sulla militarizzazione delle forze di polizia civili.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) evidenzia che la norma di cui si discute opera a garanzia di tutti coloro che trasmettono ai superiori la notizia di reato.

Elio VITO (FI-PdL) invita i relatori a valutare l'opportunità di espungere dalla

proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera c).

Tatiana BASILIO (M5S) chiede ai relatori di espungere dalla proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera c).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, replicando alla deputata Basilio, fa presente che non si può non prendere atto del fatto che dal dibattito è emersa la volontà dei relatori di non modificare ulteriormente la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la

nuova proposta di parere dei relatori. Avverte che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere a prima firma Basilio e Piras si intenderanno precluse e non saranno poste in votazione.

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 4*), intendendosi precluse le proposte alternative di parere a prima firma Basilio e Piras.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato (Atto Governo n. 306);

preso atto dei rilievi espressi dalla XIII Commissione nella seduta del 12 luglio 2016;

valutato che il provvedimento in esame segna l'avvio di un profondo processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità per migliorarne la funzionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini;

considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato – e le relative funzioni – viene assorbito prevalentemente nell'Arma Carabinieri nel numero di 7.034 unità, con la sola eccezione di un contingente di 126 unità da assegnare alla Polizia di Stato, 84 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;

valutato che appare opportuno individuare strumenti efficaci affinché l'esperienza professionale maturata dal personale del Corpo Forestale dello Stato sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione, anche sulla

base della considerazione che tale processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia, se da un lato vede la riduzione del numero dei Corpi conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, dall'altro può e deve costituire anche un'opportunità per creare nel nostro Paese una forte specializzazione in materia ambientale;

rilevato che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, costituisce ad oggi uno degli strumenti normativi più importanti al fine di rendere sostenibile il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e di garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta;

rilevato altresì che la predetta Convenzione è stata attualmente recepita da 178 Stati e che in Italia la sua attuazione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e soprattutto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in particolare, svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, che opera quale Autorità amministrativa per le contestazioni di natura amministrativa e si occupa altresì del rilascio dei cd. certificati CITES (circa 50.000 l'anno) necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette nonché

del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione;

preso atto che nel 2012 – nell’ambito dei compiti di polizia ambientale e forestale, e di polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica e protezione civile affidati al Corpo forestale a partire dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 – alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono stati distaccati presso le Procure della Repubblica al fine di rafforzare l’efficacia del sistema di tutela contro reati transfrontalieri che investono diversi settori legati all’agroalimentare, alla gestione dei rifiuti, all’inquinamento dell’aria e dei corpi idrici e allo sfruttamento del territorio;

rilevato che nell’ambito delle sue funzioni, il Corpo Forestale dello Stato, attraverso gli Uffici Territoriali della Biodiversità, ha assicurato la tutela e salvaguardia delle 130 riserve naturali dello Stato e delle altre aree di interesse naturalistico, attività che si esplica anche tramite un importante lavoro di divulgazione ed educazione ambientale svolto in collaborazione anche con le altre strutture territoriali, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e più in generale ad una cultura della legalità ambientale;

evidenziato che alla luce della lunga e specifica esperienza maturata dal Corpo forestale dello Stato appare dunque di fondamentale importanza garantire anche in futuro una specifica formazione in campo ambientale di una parte del personale che verrà assunto nell’Arma;

valutato che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 124 del 2015, il riordino del Corpo Forestale dello Stato non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome, che restano disciplinati dai rispettivi statuti approvati con norme di rango costituzionale;

premesso che il Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di

polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni e, nello specifico, l’articolo 2 individua una serie di « comparti di specialità » delle Forze di Polizia conseguenti all’assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato affidando ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio;

rilevato, in particolare, che il comma 1 dell’articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone, tra l’altro, che il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza del mare;

evidenziato, al riguardo, che, in relazione alle funzioni di sicurezza in mare della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che « non possono sussistere dubbi che l’attribuzione del comparto « sicurezza del mare » alla Guardia di finanza – dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo articolo 4 – si riferisca all’assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l’esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia, e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali è preposta la Guardia costiera, ferme comunque anche tutte le altre attribuzioni di quest’ultima;

considerato che l’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, nel prevedere l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, ha stabilito delle specifiche tutele, come la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni

da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;

preso atto che l'articolo 9 attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le attività di contrasto degli incendi boschivi con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali (lettera *a*)); le attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni (lettera *b*)); la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

rilevato che l'articolo 9, comma 2, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, il compito di individuare, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali e rilevato, inoltre, che il medesimo decreto, dovrà disciplinare le attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzioni Regionali;

sottolineato che, la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 2, non prevede un termine per l'adozione del richiamato decreto,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle Forze di polizia e al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia, la competenza e l'efficienza del servizio, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la conservazione dell'unitarietà delle funzioni assolute fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio ille-

gale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150;

b) alla luce dell'importante esperienza sin qui maturata, valuti il Governo l'opportunità di salvaguardare il personale del Corpo Forestale dello Stato attualmente distaccato presso le Procure della Repubblica in base al decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile del 2006;

c) in relazione all'opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si valuti l'opportunità di applicare la previsione di cui all'articolo 237 del T.U.O.M.. (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare) a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto;

d) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che l'attribuzione del comparto « sicurezza del mare » alla Guardia di finanza si riferisce all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, e ferme restando le attribuzioni della Guardia Costiera previste dalla legge;

e) al fine di preservare al meglio il nostro patrimonio ambientale nonché la sicurezza dei cittadini, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i compiti di studio previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *p*) anche quelli di costituzione e gestione di una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco, già da censire sulla base della legislazione vigente;

f) valuti altresì il Governo la possibilità di rivedere il disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*) laddove si dispone che tra le funzioni già svolte dal corpo Forestale e trasferite all'Arma dei Carabinieri vi sia il mero « concorso » e non la piena titolarità in materia di prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ivi previsto;

h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere lo schema di decreto legislativo in esame sulla base della considerazione che il provvedimento nulla dispone per il personale del Corpo Forestale dello Stato che, pur essendo già militare in congedo, proveniente dal servizio permanente o volontario con grado di ufficiale o sottoufficiale, rischia di venire indebitamente privato del

grado militare già ricoperto senza avervi mai rinunciato;

i) valuti il Governo, se ferma restando l'invarianza della spesa, sia possibile individuare un percorso di progressiva valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985;

j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la previsione per la quale la partecipazione ai COCER è senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 14, comma 23.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Le Commissioni riunite I e IV,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Delegatione al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra;

l'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle deleghe da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, « la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentari », « la salvaguardia delle professionalità esistenti », nonché « la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire »;

va stigmatizzata l'irritualità delle deleghe in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del

Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia;

successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto dalla formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato;

va sottolineato come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città;

l'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzioni e dei delitti ambientali una specifica competenza così come previsto dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei

carabinieri, (successivamente « Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente. Stesse considerazioni devono essere svolte in ordine al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari istituito nel 1982 come « Nucleo Carabinieri » presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e riconfigurato nel 1994 nel « Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari ». Il Comando ha assunto l'attuale denominazione con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2005 n. 79 e, secondo quanto ribadito dall'articolo 6 del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.2.2013 n. 105 (in attuazione del decreto-legge del 6 luglio 2012), è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare poteri ispettivi sulle produzioni agroalimentari al fine di prevenire e reprimere le frodi alimentari; inoltre, per contrastare le frodi ai danni dell'UE nel settore dei finanziamenti comunitari, svolge controlli straordinari sulla erogazione e sul percepimento dei finanziamenti UE nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, nonché sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e agli indigenti;

premessi, inoltre, che:

pur nella consapevolezza della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, si ritiene non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali *standard* qualitativi di contrasto del crimine ambientale;

va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma

consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia;

la diversità ontologica tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello *status* dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno;

a tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione del personale femminile per il quale l'arruolamento può essere solo volontario. Questa contraddizione risulta più evidente se si considera che la militarizzazione riguarderà non solo il personale in divisa ma anche i ruoli tecnici strumentali amministrativi quali i periti, i revisori, i collaboratori e gli operatori, ovvero lavoratori non armati se senza uniforme, spesso con molti anni di servizio alle spalle, in alcuni casi obiettori di coscienza o invalidi. A tutti costoro la delega lascia ben poco scampo: qualora non dovessero risultare idonei alla militarizzazione o non dovessero accettarla, verranno indirizzati in altri ambiti della P.A. individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, preferibilmente tra quelli che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (articolo 12, comma 3 del provvedimento in esame). Qualora però il per-

sonale non dovesse accettare la ricollocazione offerta, si troverebbe nell'alternativa tra ritornare al contingentamento iniziale o finire in mobilità presso la P.A.: per tutte queste ragioni non è ultroneo parlare di «ricatto occupazionale» che aprirà inoltre la strada a numerosi contenziosi;

il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica;

in merito alla unitarietà delle funzioni, non si può non prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni, ad oggi commendevolmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, relative al rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull'*enforcement* di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione;

stesso discorso deve essere fatto per le competenze per l'antincendio boschivo e per il pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È ben noto infatti come l'azione più efficace di contrasto agli incendi boschivi, ancor prima dello spegnimento, è la prevenzione, attuata dalle circa 3.700 unità del Corpo Forestale dello Stato che operano nelle stazioni e nei posti fissi e che, con l'assorbimento nei Carabinieri, verranno meno. Insomma, allo stato attuale i «soli» 300 dipendenti del Corpo forestale dello Stato, oltre ai 90 elicotteristi che transiteranno nei Vigili del Fuoco, appaiono completamente insufficienti per il prosieguo dell'efficace azione preventiva dagli

incendi boschivi, fin qui svolta dal Corpo forestale dello Stato. Sempre in questo ambito, non si comprende a chi verrà attribuita l'attività di indagine per l'individuazione dei piromani, anche questa attribuita da sempre al Corpo forestale dello Stato. Inoltre il decreto legislativo agli articoli 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del Corpo forestale dello Stato in parti uguali tra Carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso, mentre presso il Centro Operativo Aereo Unificato verrà meno il funzionario del Corpo Forestale dello Stato che decideva in merito all'invio dei mezzi aerei rispetto alle richieste di intervento, sulla base di valutazioni estremamente tecniche;

sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge delega non è possibile non stigmatizzare il «ruolo ad esaurimento» in cui verrebbe inquadrato il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, una sorta di riservisti in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO₂, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi;

in tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del Corpo forestale dello Stato, su molte delle quali insistono ZPS (Zone protezione speciale), SIC (siti di interesse comunitario) o riserve integrali, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, attraverso i coordinamenti Territoriali per l'Ambiente (CTA), non risulta chiaro come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Corpo forestale dello Stato transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, lo schema di decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Corpo forestale dello Stato e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale;

va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 della legge delega n. 124 del 2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Corpo forestale dello Stato non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (stimati in circa 2 milioni di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi forestali regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro;

L'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale

riguardo non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque Regioni a Statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali;

considerato che in relazione al provvedimento in esame, vanno altresì considerati i seguenti ulteriori aspetti:

L'articolo 237 del Testo unico dell'ordinamento militare che impone ai Carabinieri di informare la scala gerarchica delle notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria – ovvero a superiori gerarchici che non sono ufficiali giudiziari – renderà più complessa la relazione tra i forestali militarizzati e la magistratura stessa. In questo modo l'attività di indagine e giudiziaria viene infatti portata a conoscenza delle autorità di Governo. Le forze di polizia nell'ordinamento italiano dovrebbero essere soggette esclusivamente all'autorità giudiziaria. Sono esattamente questi i pericoli che si prospettano quando, anche in sede europea ma non solo, si propone il superamento delle polizie a ordinamento militare, dai Carabinieri alla Guardia di finanza;

il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo forestale nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali;

suscita preoccupazione il destino dei CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici), gestiti dal Corpo forestale dello

Stato, non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiara, inoltre, la sorte occupazionale degli operai a tempo indeterminato e determinato che operando soprattutto nell'ambito degli UTB (Uffici Territoriali per la Biodiversità), hanno finora garantito lo svolgimento di funzioni e competenze peculiari volte al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi naturali, attraverso un *know-how* difficilmente rimpiazzabile;

a dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme *on line* denominata « Salviamo la Forestale » che ha raccolto ben 116.596 firme *on line*, e il *referendum* interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Corpo forestale dello Stato si sono dichiarati contrari alla militarizzazione;

il provvedimento in esame non salvaguarda inoltre i diritti costituzionali acquisiti dal personale del Corpo forestale dello Stato in materia di diritti sindacali che vengono, con la militarizzazione, completamente cancellati. Non è prevista alcuna deroga transitoria capace di consentire al personale in ruolo in esaurimento (ex-forestali) di mantenere i diritti sindacali fin qui goduti;

il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia... » (S. 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015. Questa proroga della delega consentirebbe in caso di ritiro del presente atto di affrontare con più serenità le attuali

notevoli difficoltà anche in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Si constata negativamente invece come la maggioranza governativa abbia preferito respingere un ordine del giorno alla Camera dei deputati, in sede di conversione in legge del decreto-legge sopra citato, che impegnava il governo a ritirare lo schema di decreto n. 306 e ripresentarne uno nuovo approfittando della nuova proroga alla delega;

considerato, infine, che:

per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del Corpo forestale dello Stato stesso del personale delle polizie provinciali, l'unificazione dei Corpi forestali regionali e dell'ICQRF (ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che paradossalmente non è rientrato nel novero di alcuna razionalizzazione. Vista, inoltre, la portata della delega che altera gli equilibri democratici tra forze di polizia ad ordinamento civile e militare stabiliti dalla legge 1° aprile 1981 n. 121, qualsiasi iniziativa di modifica di quest'ultimi, deve rimanere prerogativa assoluta del Parlamento e non una iniziativa governativa,

esprimono

PARERE CONTRARIO

Basilio, Massimiliano Bernini, Terzoni, Frusone, Rizzo, Corda, Tofalo, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Benedetti e Cecconi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DI SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

Le Commissioni riunite I e IV, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 306),

premesso che:

lo Schema di decreto legislativo prevede l'attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della richiamata legge in materia di « riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » e precisamente riguardanti: la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e un loro migliore coordinamento anche al fine di evitare sovrapposizioni e per una gestione associata dei servizi; il riordino delle funzioni di polizia e tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nel campo della sicurezza agroalimentare; l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia e il trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei; il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella forza di polizia che assorbe il Corpo; la previsione dei ruoli, con la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia;

nell'ordinamento italiano oltre ai corpi di Polizia locale, ai corpi delle Ca-

pitanerie di porto (Guardia Costiera) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza attribuisce le funzioni di Polizia a tre corpi ad ordinamento civile: la Polizia di Stato (PS), la Polizia Penitenziaria (PP), il Corpo forestale dello Stato (CFS); e a due corpi ad ordinamento militare: l'Arma dei Carabinieri (CC) e la Guardia di finanza (GDF);

secondo l'ultima Relazione sull'attività delle Forze di polizia trasmessa alla Camera dei deputati a gennaio del 2016 le cinque forze di polizia impiegavano nel 2014 complessivamente 317.074 unità, così suddivise: Polizia di Stato, 100.782; Arma dei Carabinieri, 104.935; Guardia di Finanza, 64.909; Corpo forestale dello Stato, 7.564; Polizia Penitenziaria, 38.884;

secondo queste cifre, l'Italia è uno dei Paesi con il più alto numero di agenti in rapporto alla popolazione in Europa a cui corrisponde un costo per il mantenimento dei Corpi di circa 20 miliardi di euro l'anno. Tuttavia all'alto costo e all'alto numero di personale impiegato non corrisponde altrettanta efficienza nella gestione delle Forze di polizia, con molti doppioni tra i reparti specializzati dei vari Corpi, inutili sovrapposizioni sul territorio, dove addirittura tutti i Corpi risultano essere sottorganico;

la razionalizzazione e la riorganizzazione del comparto sicurezza e delle Forze e funzioni di polizia è quindi necessaria,

ma il decreto legislativo in esame è una occasione mancata e non risponde ai reali problemi anziché segnare, come si dice nella relazione illustrativa, «l'avvio di un processo di riorganizzazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità e con l'obiettivo — in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture — di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini »;

specificatamente al capo II, ossia la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali, la nuova definizione dei comparti di specialità, la razionalizzazione dei presidi, la razionalizzazione dei servizi navali e la gestione associata dei servizi appare insufficiente, poiché seppur condivisibile in linea di principio non appare aderente alle esigenze di sicurezza sociale dei cittadini e alle contemporanee esigenze legate alla qualità del lavoro degli operatori della sicurezza;

occorrerebbe innanzitutto prevedere l'avvio di un processo che vada nella direzione di un nuovo assetto in cui i Corpi di polizia siano ad esclusivo ordinamento civile e che quindi siano slegati ordinatamente, funzionalmente e operativamente dal mondo della difesa;

in primo luogo si sarebbe dovuto prevedere un più stringente coordinamento funzionale tra le due Forze di polizia a competenza generale esistenti, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nella prospettiva della progressiva unificazione all'interno di una unica polizia generalista, con la riconduzione da subito della dipendenza in capo ad unico Ministero, quello dell'Interno, per affermare quindi il modello civile e non militare di sicurezza;

in secondo luogo si dovrebbe liberare il personale delle Forze di polizia dalle incombenze amministrative (ad esempio il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno) impiegando per tali compiti

personale appositamente assunto con specifiche competenze, non sicuramente chi deve essere preposto alla sicurezza e al controllo del territorio;

in terzo luogo bisognerebbe rafforzare i restanti corpi a carattere speciale:

la Polizia penitenziaria deve mantenere la propria peculiare azione all'interno degli istituti ed espletare i servizi penitenziari connessi, implementando il proprio impegno verso l'esecuzione penale esterna, alle dipendenze del Ministero della giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed essere, quindi, slegata da qualsiasi attività di ordine pubblico come ad esempio accade ora; la Guardia di finanza deve essere riformata in un corpo ad ordinamento civile con esclusivi compiti di polizia economico-finanziaria; il Corpo forestale dello Stato dovrebbe mantenere la sua funzione a difesa del patrimonio agroforestale, alla tutela dell'ambiente, del patrimonio faunistico, del paesaggio e agroalimentare e mantenere la diretta dipendenza politica dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

con riferimento al Corpo forestale dello Stato si sottolinea preliminarmente che la citata legge delega non ha previsto lo scioglimento di fatto del Corpo, ma ha solo previsto la riorganizzazione del medesimo Corpo forestale, lasciando aperta la possibilità per un suo eventuale successivo assorbimento in un'altra Forza di polizia;

nei capi III e IV si disciplina l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

il sostanziale assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, finisce per in-

cidere e contrastare con gli stessi articoli 18 e 39 della Costituzione in virtù della perdita di diritti sociali, civili e non da ultimo sindacali, con il conseguente possibile rischio di contenzioso da parte del personale del Corpo forestale;

con l'approvazione definitiva di questo provvedimento, si sancisce quindi la militarizzazione con conseguente scioglimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, e spaccettamento di funzioni e personale in altri corpi dello Stato, anche alla luce della previsione che il personale del Corpo forestale dello Stato non può rifiutarsi di transitare nell'Arma dei Carabinieri ed optare per altre soluzioni nell'ambito del pubblico impiego civile;

in aggiunta vi è una argomentazione non trascurabile correlata alla militarizzazione del personale ora appartenente al Corpo forestale dello Stato. Su un organico di 8.880 unità, 1.664 (dato riferito al 2014) sono donne. Come è noto, il servizio militare di personale femminile nelle Forze armate è previsto solo ed esclusivamente su base volontaria (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24) e un incorporamento d'autorità, senza possibilità alcuna di scelta, del personale femminile del Corpo forestale all'Arma dei Carabinieri, configurerebbe un coatto mutamento di *status* e quindi una palese violazione della normativa nazionale, pregiudicando diritti e profili di evidente rilievo costituzionale;

la decisione del Governo avviene nonostante gli allarmi e le fortissime critiche che, fin dalla presentazione in Parlamento del disegno di legge delega, erano state e vengono tuttora sollevate dai soggetti interessati, da tutte le associazioni ambientaliste, dalle forze sindacali, da magistrati che quotidianamente combattono contro reati ambientali e non solo;

lo stesso Capo della Polizia, Gabrielli, il 17 giugno scorso, dichiarava: « Credo che l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato non sia stata una scelta felice. La rispettiamo, ma credo che la forza del

nostro sistema sia nella diversità che si fa sintesi, non nelle acritiche, ragionieristiche operazioni di fusione »;

l'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, comporta inevitabilmente un depotenziamento di un decisivo presidio sul territorio e del contrasto alle ecomafie, finora garantiti proprio dal Corpo forestale, nonché una dispersione di energie ed esperienze indispensabili senza le quali rischiano di venir meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

la conferma della volontà del Governo circa la soppressione e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è estremamente grave, a fronte dell'altissima specificità e professionalità che contraddistingue l'attività di polizia ambientale svolta da questo Corpo, con competenze che hanno consentito in questi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e l'ambiente. Si ricorda che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Può contare su 8.880 unità e circa 1.000 stazioni, dislocate in zone rurali e montane, con Comandi Provinciali e Regionali in 15 Regioni, per un totale di oltre 1.200 strutture;

vale la pena ricordare quello che ebbe a dire il 4 novembre 2014, il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Sollecitato dai commissari sulla paventata soppressione del Corpo forestale dello Stato, rispose: « Noi siamo contrarissimi, se non si è capito, lo ribadisco, alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché

sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, (...) potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale, e delle procure distrettuali »;

peraltro all'interno dello schema di decreto legislativo non sono sufficientemente risolti i rischi di smantellamento dei presidi di vigilanza ambientale più prossimi agli enti locali e la corrispondente riduzione dei servizi ambientali offerti, con particolare riferimento al controllo preventivo e puntuale sul territorio in materia di contrasto agli incendi boschivi, bracconaggio, tutela delle aree protette, controllo dello sfruttamento delle risorse boschive, sversamento di rifiuti, tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, oltre alla gestione puntuale e non formale delle Convenzioni Corpo forestale dello Stato-Regioni e dei servizi ambientali;

l'ambiente è un sistema estremamente complesso, la cui tutela reale presuppone un insieme di conoscenze e di sensibilità che devono essere messe a sistema e che non possono essere « spaccettate » senza pregiudicare l'efficacia dell'azione preventiva, di controllo e di presenza sul territorio;

nello schema di decreto legislativo risulta del tutto assente la rilevante funzione in capo all'attuale Corpo forestale dello Stato, relativa allo studio delle risorse forestali e al controllo preventivo e successivo dello sfruttamento delle stesse, mediante i vigenti provvedimenti di autorizzazione alla gestione controllata e al prelievo delle risorse forestali, nonché

quelli relativi alle prescrizioni forestali a seguito di incendi o dissesti idrogeomorfologici;

il comma 2 dell'articolo 7 dello schema di decreto suddetto, prevede di assegnare all'Arma dei Carabinieri le funzioni del Corpo diverse da quelle di polizia e non a queste assimilabili, riconducendole, anche sotto il profilo semantico, a mere attività repressive. Si tratta invece di attività molteplici, facenti capo a funzioni di indirizzo, di studio, di introduzione di buone pratiche, di catalogazione, di cartografia, registro e catasto, di detenzione, implementazione ed estrapolazione dati da banche dati anche di rilievo sovranazionale;

si ricorda che attualmente, oltre a svolgere un ruolo fondamentale e decisivo nelle attività di prevenzione e repressione di reati e illeciti in materia ambientale e agroalimentare, il Corpo forestale dello Stato è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree Naturali Protette e delle 130 riserve naturali dello Stato, dove svolge progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione ambientale; svolge un ruolo decisivo nella difesa dei boschi dagli incendi sia sotto l'aspetto della prevenzione che per le attività di spegnimento; attraverso il Servizio CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), si occupa del rilascio dei certificati CITES necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione (che rappresenta oggi uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per rendere sostenibile il commercio garantendo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta); grazie alla sua diffusione capillare sul territorio nazionale, rappresenta da sempre un organismo decisivo per il presidio e la difesa dell'ambiente montano, oltre a rappresentare un'efficace forza di pronto intervento in caso di emergenza; svolge monitoraggio ambientale; cura le attività forestali in

ambito comunitario e internazionale. Il Corpo forestale è l'unico organismo nazionale che possiede contatti e conoscenze forestali verticali a tutti gli accordi, contribuendo in maniera specifica sugli aspetti forestali e di Polizia ambientale;

infine, con riferimento al trasferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle funzioni del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, come evidenziato anche dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le 390 unità che si trasferiscono al corpo per dette funzioni « sono il contingente minimo necessario » ed è molto probabile che future carenze organiche andranno ad incidere sulle nuove funzioni assegnate, in assenza di nuove facoltà assunzionali in capo al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

se a tale previsione si somma la circostanza che lo schema di decreto le-

gislativo per assolvere alle nuove competenze attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prevede il trasferimento delle risorse umane ma non di adeguate risorse logistiche-strumentali per dare piena efficacia ai servizi di soccorso, si deduce che sarà certamente penalizzata l'attività antincendio boschiva. Attualmente le stazioni forestali sono prossime alle aree a maggior rischio di essere percorse dagli incendi, in quanto puntualmente sparse sul territorio, mentre il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è maggiormente concentrato nelle aree urbane. Il processo di razionalizzazione rischia di comportare l'abbandono di molte stazioni che assicurano la prossimità con le aree suddette,

esprimono

PARERE CONTRARIO

Piras, Quaranta, Duranti, Costantino, D'Attorre.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato (Atto Governo n. 306);

preso atto dei rilievi espressi dalla XIII Commissione nella seduta del 12 luglio 2016;

valutato che il provvedimento in esame segna l'avvio di un profondo processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità per migliorarne la funzionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini;

considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato – e le relative funzioni – viene assorbito prevalentemente nell'Arma Carabinieri nel numero di 7.034 unità, con la sola eccezione di un contingente di 126 unità da assegnare alla Polizia di Stato, 84 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;

valutato che appare opportuno individuare strumenti efficaci affinché l'esperienza professionale maturata dal personale del Corpo forestale dello Stato sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione, anche sulla

base della considerazione che tale processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia, se da un lato vede la riduzione del numero dei Corpi conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, dall'altro può e deve costituire anche un'opportunità per creare nel nostro Paese una forte specializzazione in materia ambientale;

rilevato che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, costituisce ad oggi uno degli strumenti normativi più importanti al fine di rendere sostenibile il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e di garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta;

rilevato altresì che la predetta Convenzione è stata attualmente recepita da 178 Stati e che in Italia la sua attuazione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e soprattutto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in particolare, svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, che opera quale Autorità amministrativa per le contestazioni di natura amministrativa e si occupa altresì del rilascio dei cd. certificati CITES (circa 50.000 l'anno) necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette nonché

del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione;

preso atto che nel 2012 – nell’ambito dei compiti di polizia ambientale e forestale, e di polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica e protezione civile affidati al Corpo forestale a partire dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 – alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono stati distaccati presso le Procure della Repubblica al fine di rafforzare l’efficacia del sistema di tutela contro reati transfrontalieri che investono diversi settori legati all’agroalimentare, alla gestione dei rifiuti, all’inquinamento dell’aria e dei corpi idrici e allo sfruttamento del territorio;

rilevato che nell’ambito delle sue funzioni, il Corpo forestale dello Stato, attraverso gli Uffici Territoriali della Biodiversità, ha assicurato la tutela e salvaguardia delle 130 riserve naturali dello Stato e delle altre aree di interesse naturalistico, attività che si esplica anche tramite un importante lavoro di divulgazione ed educazione ambientale svolto in collaborazione anche con le altre strutture territoriali, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e più in generale ad una cultura della legalità ambientale;

evidenziato che alla luce della lunga e specifica esperienza maturata dal Corpo forestale dello Stato appare dunque di fondamentale importanza garantire anche in futuro una specifica formazione in campo ambientale di una parte del personale che verrà assunto nell’Arma;

valutato che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 124 del 2015, il riordino del Corpo forestale dello Stato non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome, che restano disciplinati dai rispettivi statuti approvati con norme di rango costituzionale;

premesso che il Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di

polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni e, nello specifico, l’articolo 2 individua una serie di « comparti di specialità » delle Forze di Polizia conseguenti all’assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato affidando ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio;

rilevato, in particolare, che il comma 1 dell’articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone, tra l’altro, che il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza del mare;

evidenziato, al riguardo, che, in relazione alle funzioni di sicurezza in mare della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che « non possono sussistere dubbi che l’attribuzione del comparto « sicurezza del mare » alla Guardia di finanza – dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo articolo 4 – si riferisca all’assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l’esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia, e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali è preposta la Guardia costiera, ferme comunque anche tutte le altre attribuzioni di quest’ultima »;

considerato che l’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, nel prevedere l’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, ha stabilito delle specifiche tutele, come la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni

da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;

preso atto che l'articolo 9 attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le attività di contrasto degli incendi boschivi con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali (lettera *a*)); le attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni (lettera *b*)); la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali (lettera *c*));

rilevato che l'articolo 9, comma 2, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, il compito di individuare, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali e rilevato, inoltre, che il medesimo decreto, dovrà disciplinare le attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzioni Regionali;

sottolineato che, la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 2, non prevede un termine per l'adozione del richiamato decreto,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle Forze di polizia e al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia, la competenza e l'efficienza del servizio, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la conservazione dell'unitarietà delle funzioni assolute fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio ille-

gale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150;

b) alla luce dell'importante esperienza sin qui maturata, valuti il Governo l'opportunità di salvaguardare il personale del Corpo forestale dello Stato attualmente distaccato presso le Procure della Repubblica in base al decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile del 2006;

c) in relazione all'opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si valuti l'opportunità di applicare la previsione di cui all'articolo 237 del T.U.O.M.. (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare) a tutte le Forze di polizia di cui al presente schema di decreto;

d) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che l'attribuzione del comparto « sicurezza del mare » alla Guardia di finanza si riferisce all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, e ferme restando le attribuzioni della Guardia Costiera previste dalla legge;

e) al fine di preservare al meglio il nostro patrimonio ambientale nonché la sicurezza dei cittadini, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i compiti di studio previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *p*) anche quelli di costituzione e gestione di una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco, già da censire sulla base della legislazione vigente;

f) valuti altresì il Governo la possibilità di rivedere il disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*) disponendo che, in materia di prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali, tra le funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma dei Carabinieri vi sia la piena titolarità e non il mero « concorso »;

g) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ivi previsto;

h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere lo schema di decreto legislativo in esame sulla base della considerazione che il provvedimento nulla dispone per il personale del Corpo forestale dello Stato che, pur essendo già militare in congedo, proveniente dal servizio permanente o volontario con grado di ufficiale o sottoufficiale, rischia di venire indebitamente privato del grado militare già ricoperto senza avervi mai rinunciato;

i) valuti il Governo, se ferma restando l'invarianza della spesa, sia possibile individuare un percorso di progressiva

valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985;

j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la previsione per la quale la partecipazione ai COCER è senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 14, comma 23, prevedendo espressamente il diritto di voto;

k) valuti il Governo l'opportunità di verificare l'esistenza di possibili difformità relative all'età pensionabile prevista dai diversi ordinamenti delle Forze di polizia al fine di evitare che a seguito dei trasferimenti possano verificarsi trattamenti peggiorativi con riferimento all'età pensionabile.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.

Atto n. 302.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 5 luglio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori ave-

vano segnalato l'esigenza di ulteriori approfondimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere per definire alcune questioni su cui la posizione dei relatori stessi e quella del Governo rimanevano distanti. L'ulteriore lavoro di approfondimento ha permesso di superare questi elementi di criticità, per cui i relatori sono pervenuti a definire una proposta di parere. Li invita pertanto ad illustrarla.

Diego ZARDINI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del collega Gandolfi, relatore per la IX Commissione, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*), evidenziando che essa è stata predisposta sulla base dei criteri già indicati dal collega Gandolfi nella precedente seduta. Segnala in particolare che nella proposta di parere si invita il Governo a valutare l'opportunità di abbassare la percentuale di cofinanziamento. È stata altresì individuata in collaborazione con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente una formulazione che precisa che le spese di progettazione non devono superare il 5 per cento del totale, nell'ambito più ampio delle spese tecniche, per le quali è stata

mantenuta la percentuale del 12 per cento. Nel dare conto sinteticamente degli altri elementi contenuti nella proposta di parere, segnala l'esigenza che le Commissioni riunite procedano nella seduta odierna alla votazione, per dare tempestiva attuazione al programma sperimentale di mobilità sostenibile di cui allo schema di decreto in esame.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, nel condividere le considerazioni del collega Zardini, sottolinea i positivi risultati conseguiti in esito all'esame svolto dalle Commissioni riunite e all'approfondita interlocuzione con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente. Ciò ha permesso di pervenire alla predisposizione di una proposta di parere che su numerosi punti qualificanti permette di integrare e rendere più preciso il testo dello schema di decreto, indicando alcune priorità particolarmente significative in relazione all'individuazione dei progetti meritevoli di essere finanziati. Richiama al riguardo l'esigenza di dare priorità agli interventi che incidono sulla riduzione degli inquinanti atmosferici maggiormente dannosi, PM10 e NOx, di privilegiare i comuni che si sono impegnati nella programmazione della mobilità sostenibile e nella programmazione ambientale, di valorizzare l'istituzione del *mobility manager*. Evidenzia infine che la proposta di parere tiene conto anche degli elementi emersi dal dibattito, riguardo ai quali ricorda in particolare le proposte del collega De Lorenzis. Sottolinea che la proposta relativa al partenariato tra enti locali e *stakeholder*, quali università, enti di

ricerca e imprese, e la proposta relativa ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle proprie politiche per le *smart city* e per la mobilità sostenibile, di cui sia stata verificata l'efficacia in fase di sperimentazione, sono state inserite nella proposta di parere. Non è stata invece inserita la proposta relativa al telelavoro, anche per il fatto che si colloca al di fuori delle competenze del Ministero dell'ambiente. Quanto, infine, all'esigenza di costruire una banca dati, con le informazioni relative ai progetti finanziati e ai relativi indicatori di efficacia, ritiene che la realizzazione di tale banca dati sia necessariamente connessa con l'attuazione dello schema di decreto in esame. Per tali motivi, confida che la proposta di parere predisposta con il collega Zardini possa essere ampiamente condivisa dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Silvia VELO dichiara l'assenso del Governo sulla proposta di parere dei relatori e ringrazia le Commissioni per il lavoro svolto, ribadendo l'esigenza che quanto prima le competenti strutture del Ministero dell'ambiente possano procedere a dare attuazione al programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e ad utilizzare le risorse ad esso appositamente destinate.

Le Commissioni riunite approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili (Atto n. 302).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili (Atto n. 302);

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale definisce le modalità di assegnazione dello stanziamento di 35 milioni di euro, previsto dal cosiddetto «collegato ambientale», per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra;

lo schema prevede la possibilità di finanziare i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, prevedendo altresì la possibilità di un cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per un importo minimo di 200.000 euro e un limite massimo pari a un milione di euro, ovvero a 3 milioni di euro nel caso di enti locali o aggregazioni di enti locali con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

la misura del cofinanziamento può coprire tra il 60 per cento e l'80 per cento dei costi ammissibili; al riguardo, appare opportuno fissare una soglia più bassa di copertura dei costi, non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, anche al fine di permettere il finanziamento di un maggior numero di progetti;

con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, si rileva che le attività di monitoraggio che trovano copertura nei limiti del 4 per cento delle risorse stanziare devono considerarsi parte integrante degli interventi proposti, in quanto risultano funzionali per i necessari controlli amministrativi, tecnici e procedurali, nonché per la valutazione dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e alteranti del clima e dei consumi energetici;

il punto 2.6 dell'allegato 2 allo schema prevede che tra i costi ammissibili possano rientrare i costi di acquisto di autobus a basse emissioni, se finalizzati all'esclusivo collegamento di specifiche sedi scolastiche e lavorative; tale previsione potrebbe risultare incongrua rispetto alla dotazione complessiva delle risorse da assegnare, che potrebbe essere interamente assorbita da tale finalità, impedendo la realizzazione di altre iniziative di mobilità sostenibile;

il medesimo punto 2.6 prevede altresì che siano considerati costi ammissibili le spese tecniche, comprensive dei costi di progettazione, nella misura mas-

sima del 12 per cento del totale; appare opportuno precisare che le spese di progettazione non devono superare il limite massimo del 5 per cento del totale;

per quanto concerne le risorse finanziarie, il comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e la direttiva 2003/87/CE stabiliscono che il 50 per cento dei proventi delle aste devono essere destinate ad interventi ambientali, tra i quali il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni, e obbligano lo Stato a trasmettere alle Commissione europea un rapporto sul rispetto di tale obbligo. In caso di revoca di finanziamenti, pertanto, risulta necessario garantire che le relative somme siano utilizzate per finanziare gli interventi di mobilità casa-scuola e casa-lavoro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 221 del 28 dicembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità:

a) di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1. – (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro). 1. Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile ha la finalità di incentivare scelte di mobilità urbana alternative all'automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.

2. Il Programma costituisce uno strumento operativo finalizzato a ridurre prioritariamente le quote emissive di gas climalteranti, nonché degli inquinanti derivanti dalle fonti mobili, con particolare riferimento alle aree urbane nelle quali le concentrazioni superino i limiti di legge.

3. Il Programma supporta le azioni previste nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile o nei Piani Urbani della Mobilità o nei Piani di risanamento e tutela

della qualità dell'aria o in accordi territoriali e ordinanze specificamente finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici.

4. Per tali finalità e per quelle contenute in premessa è approvato e reso esecutivo il Programma sperimentale definito nell'allegato 1 al presente decreto. »;

b) con riferimento all'allegato 1, punto 2, di aggiungere, in fine, il seguente paragrafo:

« Il Programma è altresì finalizzato a promuovere azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell'automobile, con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro. »;

2) valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni, volte a privilegiare i progetti presentati da comuni che abbiano adottato azioni volte al contenimento delle emissioni inquinanti:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A parità di valutazione, sono finanziati prioritariamente i progetti predisposti: a) da comuni in cui si sia verificato il superamento nell'anno 2015 dei limiti di legge per gli inquinanti atmosferici PM10 e NOX e in cui sia stato adottato, alla data di presentazione della domanda, il Piano Urbano della Mobilità, così come previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340; b) da comuni che abbiano aderito ad accordi territoriali di contenimento dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili che abbiano vigenza nell'anno 2016, relativamente alle azioni ivi previste. »;

b) con riferimento all'allegato 1, punto 3), dopo il primo paragrafo, di aggiungere il seguente: « A parità di valutazione, sono finanziati prioritariamente i progetti predisposti: a) da comuni in cui si sia verificato il superamento nell'anno 2015 dei limiti

di legge per gli inquinanti atmosferici PM10 e NOX e in cui sia stato adottato, alla data di presentazione della domanda, il Piano Urbano della Mobilità, così come previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340; b) da comuni che abbiano aderito ad accordi territoriali di contenimento dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili che abbiano vigenza nell'anno 2016, relativamente alle azioni ivi previste. »;

3), con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: « 1-bis. Il cofinanziamento di cui al comma 1 del presente articolo non può superare per ciascun progetto il 50 per cento del costo stimato del progetto stesso, ovvero concorrere fino al 50 per cento del finanziamento di progetti già previsti negli strumenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto e finanziati anche parzialmente. »;

4) con riferimento all'allegato 1, punto 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono finanziabili prioritariamente le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti di mobilità sostenibile casa-scuola rivolti alle scuole primarie e secondarie che abbiano istituito la figura del *mobility manager* scolastico:

1. progetti di *bicibus* e *pedibus*, comprensivi degli interventi infrastrutturali necessari a mettere in sicurezza i percorsi individuati;

2. interventi di riduzione e allontanamento del traffico e della sosta veicolare in prossimità degli edifici scolastici;

3. realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola in sicurezza e autonomia, in bicicletta o a piedi, tra cui le corsie ciclabili e le zone 30;

4. programmi di formazione alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla guida ecologica e sostegno a uscite didattiche e gite scolastiche in treno, bicicletta o col trasporto pubblico locale;

5. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti all'interno o presso le aree di pertinenza degli edifici scolastici;

b) progetti di mobilità sostenibile casa-lavoro:

1. progetti aziendali per il riconoscimento del buono mobilità ai lavoratori di aziende dotate di *mobility manager* e piano spostamenti casa-lavoro;

2. progetti per la dotazione di piattaforme e strumenti per la promozione e sviluppo del *car-pooling* per gli spostamenti verso i luoghi di lavoro;

3. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti per dipendenti e studenti universitari, presso le sedi di lavoro e le università;

4. realizzazione di postazioni per *bike-sharing* e *car-sharing* presso le sedi di lavoro e le università. »;

5) con riferimento all'allegato 1, punto 5, valuti il Governo l'opportunità:

a) di sostituire la definizione « Mobilità condivisa » con la seguente: « Mobilità condivisa: forme di trasporto che prevedono la condivisione da parte di più persone di un veicolo (automobile, bicicletta, motoveicolo, ciclomotore) e/o di un tragitto secondo le modalità del *car-sharing*, *car-pooling*, *bike-sharing* »;

b) di sostituire la definizione « *Piedibus* » con la seguente: « *Piedibus* o *pedibus*: accompagnamento a piedi a scuola di gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori, nonché raggiungimento a piedi della scuola da parte di studenti delle scuole secondarie inferiori, lungo percorsi definiti e protetti »;

c) dopo la definizione « *Piedibus* o *pedibus* », di aggiungere la seguente: « *Bicibus*: accompagnamento in bicicletta a scuola di gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori, nonché raggiungimento in bicicletta della scuola da parte di studenti delle scuole secondarie inferiori, lungo percorsi definiti e protetti »;

d) di sostituire la definizione « *Scooter sharing* » con la seguente: « *Scooter sharing*: uso di un motoveicolo o un ciclomotore reso disponibile, mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate, da operatori appositamente autorizzati dall'Ente locale competente »;

e) di sopprimere la definizione « *Bike pooling* »;

f) di sostituire la definizione « Percorsi protetti » con la seguente: « Percorsi protetti: percorsi riservati il più possibile in sede propria, per l'uso da parte di pedoni e ciclisti »;

g) di sostituire la definizione « Buoni mobilità » con la seguente: « Buono mobilità: il riconoscimento, a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, *car-sharing*, *car-pooling* in sostituzione dell'auto privata, di: *voucher* prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali, biciclette, abbonamenti di *car-sharing* o *bike-sharing*, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale; contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale; riconoscimento di incentivazioni economiche accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile »;

i) di sostituire la definizione « Zone 30 » con la seguente: « Zone 30: Zone a traffico limitato e zone residenziali di cui all'articolo 3 del codice della strada o comunque quelle strade o tratti di strada o parti della rete stradale in cui sia applicato il limite di velocità non superiore a 30km/h ordinate in ragione del miglioramento della sicurezza dell'utenza debole »;

6) con riferimento all'allegato 2, punto 2, valuti il Governo l'opportunità:

a) con riferimento al capoverso 2.1, di sostituire le parole: « con una percentuale compresa tra il 60 per cento e l'80

per cento » con le seguenti: « con una percentuale non superiore al 50 per cento »;

b) con riferimento al capoverso 2.6:

1) di sostituire le parole: « le spese tecniche, comprensive dei costi di progettazione, nella misura massima del 12 per cento del totale dei costi ammissibili » con le seguenti: « le spese tecniche nella misura massima del 12 per cento del totale dei costi ammissibili, comprensive dei costi di progettazione nella misura massima del 5 per cento del totale dei costi ammissibili »;

2) di sostituire le parole: « soltanto se finalizzati all'esclusivo collegamento di specifiche sedi scolastiche lavorative » con la seguente: « elettrici ».

7) con riferimento all'allegato 2, punto 3, valuti il Governo l'opportunità:

a) al capoverso 3.1, Criterio II, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Relativamente al seguente criterio, la valutazione « Ottimo » è riservata alle azioni coerenti con i piani di risanamento della qualità dell'aria ovvero con gli accordi territoriali vigenti assunti a contrasto dell'inquinamento atmosferico ovvero con le ordinanze di limitazione del traffico. »;

b) al capoverso 3.2, Tabella:

1) di sostituire i punteggi relativi al Criterio I, lettera a) con i seguenti: « Sufficiente: 5; Medio: 10; Buono: 15; Ottimo: 20 »;

2) di sostituire i punteggi relativi al Criterio I, lettera d) con i seguenti: « Sufficiente: 1; Medio: 2; Buono: 3; Ottimo: 4 »;

3) di sostituire i punteggi relativi al Criterio V con i seguenti: « Sufficiente: 2; Medio: 4; Buono: 6; Ottimo: 8 »;

4) di sostituire i punteggi relativi al Criterio VI con i seguenti: « Sufficiente: 1; Medio: 2; Buono: 4; Ottimo: 6 »;

c) dopo il capoverso 3.3, di aggiungere il seguente:

« 3.4. Nel caso del criterio I, lettera e), e del Criterio III la valutazione « Ottimo » è riservata ai progetti contenuti negli strumenti di programmazione di cui al Criterio V »;

8) con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento al punto 3.5 dell'Allegato 2 con quello al punto 1.5 del medesimo Allegato;

e con le seguenti ulteriori osservazioni:

9) con riferimento all'Allegato 1, punto 4, capoverso I, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere il riferimento alla realizzazione di infrastrutture al fine di evitare che la richiesta da parte dei soggetti destinatari di contributi sia indirizzata alla sola realizzazione di piste ciclabili, riducendo così la possibilità di realizzare gli altri interventi previsti dal provvedimento;

10) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo del decreto i moduli A, B e C richiamati nel punto 1.5 dell'Allegato 2, che non sono presenti nello schema di decreto trasmesso alle Camere.

11) con riferimento all'Allegato 2, punto 3.1, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un criterio specifico per la valutazione dei progetti che tengano conto della mobilità casa-scuola e casa-lavoro per l'utenza disabile;

12) riguardo ai criteri di finanziamento, valuti il Governo l'opportunità di privilegiare progetti presentati da ammi-

nistrazioni locali già impegnate nel contenimento dell'inquinamento atmosferico – attraverso l'emanazione di strumenti di programmazione della mobilità quali i piani urbani della mobilità sostenibile, ovvero attraverso la stipula di accordi di programma per il miglioramento della qualità dell'aria e l'emanazione di ordinanze restrittive della circolazione – ovvero progetti che siano stati valutati favorevolmente dall'Unione europea nell'ambito delle proprie politiche per le *smart city* o per la mobilità sostenibile e di cui sia stata verificata l'efficacia in fase di sperimentazione;

13) riguardo ai progetti relativi alla mobilità casa-lavoro, valuti il Governo l'opportunità di indirizzare le risorse in via prioritaria agli enti locali ubicati in aree urbane in cui annualmente si superino i limiti previsti per gli inquinanti atmosferici e nel cui territorio siano presenti aziende che abbiano istituito figura del *mobility manager* aziendale e che abbiano approvato un piano degli spostamenti casa lavoro;

14) riguardo ai progetti inerenti alla mobilità casa-scuola, valuti il Governo l'opportunità di destinare le risorse in via prioritaria ai progetti di *pedibus*, *bicibus* e di allontanamento del traffico automobilistico dalle aree scolastiche, e che siano volti all'istituzione della figura del *mobility manager* scolastico;

15) valuti il Governo l'opportunità di introdurre criteri di premialità per i progetti che, in fase di definizione o di attuazione, prevedono una *partnership* tra amministrazioni locali e università o enti di ricerca o imprese.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886-A Governo	36
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 luglio 2016.

**D.L. 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA.
C. 3886-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 10.20 alle 10.40, dalle 11.55 alle 12.15 e dalle 15 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione

37

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo

38

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 luglio 2016.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

Audizione di rappresentanti di Asstra (Associazione trasporti), di Federconsumatori, del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di Utilitalia (Imprese acqua ambiente energia)	39
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	40
Audizione di esperti	40
Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Guido Pier Paolo Bortoni	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Emendamenti C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	41
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore adottata come testo base</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AVVERTENZA	41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2016.

**Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.**

Audizione di rappresentanti di Asstra (Associazione trasporti), di Federconsumatori, del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di Utilitalia (Imprese acqua ambiente energia).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.45.

Audizione di esperti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.10.

Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Guido Pier Paolo Bortoni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Emendamenti C. 3886-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

Emendamenti C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, presenta una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato*), che illustra. Rileva che si tratta essenzialmente di modifiche di carattere tecnico, al fine di adeguare il testo ad altre proposte di istituzione di commissioni d'inchiesta già approvate. Entrando nello specifico, ad esempio all'articolo 1 viene soppresso il comma 3 per ricollocarlo più opportunamente all'articolo 5, concernente l'organizzazione dei lavori della Commissione, integrandolo con la formulazione comunemente usata per la possibilità della Commissione di avvalersi di collaborazioni. All'articolo 3, in materia di poteri e limiti della Commissione, il comma 1 viene integrato con la specificazione dei provvedimenti che la Commissione non può adottare e viene aggiunto un comma per specificare la procedura con cui l'autorità giudiziaria provvede sulle richieste ad essa rivolta dalla Commissione. Riguardo alle spese, infine, viene distribuita su due anni, il 2016 e il 2017, la cifra di 50.000 euro posta a carico del bilancio della Camera.

Claudia MANNINO (M5S) osserva che le perplessità che riguardavano il primo

testo proposto dal relatore, sembrerebbero superate a una prima lettura della nuova proposta di testo unificato. Si riserva però una valutazione più approfondita del testo, al fine della presentazione di proposte emendative. Evidenzia in questa fase un unico appunto riguardo alle spese, di cui si potrebbe prevedere una rendicontazione, ad eccezione del caso di dati sensibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo unificato proposto dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, informa che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base sarà fissato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Emendamenti C. 3594-A Governo.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3886-A Governo.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
ADOTTATA COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti, in relazione a:

1) la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

2) la composizione sociale dei quartieri periferici;

3) le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario;

4) le forme di marginalità e di esclusione sociali;

5) i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

6) la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;

7) la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

8) la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti;

9) la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza;

b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

c) accertare il ruolo delle istituzioni locali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle perife-

rie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

d) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali, dalle associazioni locali di cittadini, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, nonché dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

e) rilevare le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione;

f) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati;

g) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-

senza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale. La Commissione si può altresì avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	58
Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni. C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3939 Brignone</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	48
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Sui lavori della Commissione	53

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dopo aver comunicato di aver assunto il ruolo di relatrice, in quanto l'onorevole Berretta, nominato inizialmente relatore, è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, avverte che sono state presentate tre proposte emendative (*vedi allegato 1*), delle quali una presenta profili di criticità relativamente alla sua ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera, che nel caso in esame deve essere individuato nel processo telematico.

Fa presente che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

In particolare, segnala che deve considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Schullian 2.01, in materia di rimborso spese e di indennità di missione e di indennità di trasferta a favore dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano in relazione al mantenimento della residenza nel territorio di tale provincia.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Rossomando 1.1 e Schullian 2.1.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sull'emendamento Rossomando 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento Schullian 2.1. In particolare, con riferimento alla riformulazione testé proposta sull'emendamento Rossomando 1.1, fa presente che la proposta di intervento normativo in esame, al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi previsti dal decreto, nonché per il supporto del passaggio delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e del programma di digitalizzazione dei medesimi, autorizza il Ministero della

giustizia, per il triennio 2016-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1000 di unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il suddetto decreto definisce, quindi, concretamente, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa ed ai conseguenti fabbisogni di professionalità dell'amministrazione giudiziaria, i criteri di priorità da seguire al fine di assicurare l'acquisizione da parte del Ministero della Giustizia del contingente di personale da assumere e superare, in tal modo, l'attuale situazione di grave carenza di organico. Si prevede inoltre, una volta concluse le procedure di mobilità previste dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, l'autorizzazione al Ministero della Giustizia, sempre per il triennio 2016-2018, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, non reclutato mediante le citate procedure di mobilità, nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni legislative. Si autorizza il Ministero della Giustizia ad espletare le procedure concorsuali anche in deroga alla normativa vigente in materia di *turn over*, nonché ai limiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, ovvero alla necessità di effettuare le procedure di mobilità interna prima di attivare le procedure assunzionali, relativamente alle procedure di reclutamento previste ed ai limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, ovvero alla necessità di scorrimenti graduatorie e reperimento professionalità nell'amministrazione, relativamente alle procedure concorsuali. È fatto salvo il disposto del comma 234 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, a norma del quale le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel

corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Si tiene inoltre conto, nell'ambito del processo assunzionale in esame, degli esiti della riqualificazione del personale e del processo di mobilità, rendendosi necessario, da un lato, procedere alla individuazione di nuovi profili, anche tecnici (in considerazione della carenza in organico del profilo di funzionario informatico che ammonta al 34,08 per cento alla data del 30 giugno 2016); dall'altro, consentire la possibilità di assumere in soprannumero, proprio al fine di non arrestare il contemporaneo svolgersi delle procedure di riqualificazione e di mobilità attivate, salva le facoltà di rideterminazione delle piante organiche.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, condivide la riformulazione testé illustrata dal rappresentante del Governo dell'emendamento Rossomando 1.1.

Davide MATTIELLO (PD), quale cofirmatario dell'emendamento, accetta la riformulazione dell'emendamento Rosso-mando 1.1.

Nicola MOLTENI (LNA), pur condividendo nel merito le finalità dell'emendamento in esame, manifesta perplessità circa l'opportunità di inserire tale disposizione, concernente assunzioni di personale, in un decreto legge volto unicamente a prorogare il termine dell'operatività del processo telematico in riferimento, peraltro, al solo processo amministrativo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, osserva che la presidenza, nel vagliare attentamente la congruità dell'inserimento di tale disposizione nell'ambito della materia del decreto legge in titolo, ha ritenuto l'emendamento ammissibile in quanto il medesimo è finalizzato a dare completa attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rossomando 1.1

(Nuova formulazione) e Schullian 2.1 (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate e avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 12.05, riprende alle 14.35.

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.

C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3939 Brignone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato presentato un solo emendamento al provvedimento in esame (Molteni 1.1) (vedi allegato 4). Fa presente che tale emendamento è da considerare inammissibile per estraneità di materia. L'emendamento è diretto a prevedere il trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci nel caso di commissione di alcuni reati di natura sessuale.

Ricorda che, il provvedimento in esame, costituito da un solo articolo, ha per oggetto, invece, la materia della procedibilità in relazione al delitto di atti sessuali con minorenni.

Avverte, pertanto, che il testo viene trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Ricorda che è stata avanzata richiesta di legislativa e chiede ai gruppi di dare risposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il decreto-legge n. 113 del 2016, recante: « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio » (A.C. 3926).

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione

verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Tale articolo interviene su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Il comma 1 del richiamato articolo sostituisce i commi 458 e 459, nonché i commi da 461 a 464 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Rispetto alla previgente disposizione, che prevedeva l'assegnazione delle risorse al capo del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nuovo comma 458 prevede che la medesima somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 sia invece assegnata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, per la stipulazione delle transazioni con i familiari delle vittime dell'evento di Sarno.

In proposito, rammenta che, ai sensi del comma 460 della legge di stabilità, che non risulta modificato dal decreto-legge in esame, le elargizioni spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la

separazione con sentenza passata in giudicato;

i genitori;

ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

al convivente *more uxorio*.

Rileva che la norma specifica, rispetto al testo oggetto di modifica, che le somme assegnate, ove non impegnate nel 2016, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Fa presente che il nuovo comma 459 modifica l'autorità incaricata delle attività di elargizione, prevedendo che sia la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista, ad individuare i familiari delle vittime, indicando per tale attività di individuazione il termine del 31 dicembre 2016. La Prefettura medesima determina, inoltre, la somma spettante nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. La norma prevede che, in tale attività, la Prefettura potrà procedere avvalendosi anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale. Inoltre, rispetto alla disciplina previgente al decreto-legge in esame, viene previsto che il rimborso delle spese legali sia definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

Segnala che, in base al nuovo testo dei commi 461, 462, 463 e 464, recati dall'articolo in esame, che sostituiscono i testi previgenti, si stabilisce che qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari di cui al comma 460 già richiamato, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei già richiamati commi 459 e 460; si prevede la previa presentazione della documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima (nuovo

comma 461); la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i familiari delle vittime ovvero, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti a questi succeduti. La disposizione prevede che resti ferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione (nuovo comma 462); le transazioni in questione sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella citata sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno (nuovo comma 463); si prevede che i procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, siano sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi e, successivamente alla stipulazione degli atti di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. La relazione illustrativa al provvedimento riferisce che la norma ha il precipuo scopo di far cessare l'annoso contenzioso in essere, stabilendo così che la transazione, una volta intervenuta, determini l'estinzione del processo. La disposizione prevede che ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Ai sensi della disposizione sostitutiva della norma previgente, appare quindi configurarsi una nuova causa di sospensione dei processi, che parrebbe operare automaticamente, salvo che le parti in causa presentino istanza di prosecuzione.

Inoltre, rispetto alla norma oggetto di integrale sostituzione, segnala come la disposizione sostitutiva del comma 464 in esame preveda, all'atto di transazione, l'estinzione dei processi, con una formula che

fa riferimento, in generale, alla normativa vigente (« ai sensi della normativa vigente »), senza la previsione di una dichiarazione di estinzione degli stessi. Sul piano fiscale, si prevede l'esenzione delle transazioni da ogni imposta o tassa e, ricalcando il testo già vigente, che le relative somme siano assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. La norma stabilisce che, a seguito della stipulazione degli atti transattivi, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmetta poi un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze (nuovo comma 464).

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce la non cumulabilità degli interventi previsti dalla norma in esame, rispetto agli interventi disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, in materia di Fondo a valenza quadriennale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti.

Rammenta, infine, che il comma 3 prevede, infine, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, delle somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000.

Ciò premesso propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, concluso a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Segnala che l'Accordo rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Di tutela brevettuale e della necessità di istituire un regime comune si è iniziato a discutere sin dagli anni Settanta. Il TFUE ha riconosciuto all'UE competenza in materia. In particolare, l'articolo 118 prevede che « nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo ».

Rammenta che con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla « creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti ». Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regola-

mento n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, in esame.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che il medesimo consta di sei articoli: i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Rammenta che gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello.

Ricorda che il decreto legislativo n. 168 del 2003, all'articolo 3, comma 1, dispone che le sezioni specializzate sono competenti in materia di: lettera *a*) controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modificazioni); lettera *b*) controversie in materia di diritto d'autore; lettera *c*) controversie relative ad azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della normativa nazionale antitrust, di cui all'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 (Titoli I-IV della stessa legge); lettera *d*) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'UE.

In particolare, sottolinea che la norma modifica la lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 3 del citato D.Lgs, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale

unificato dei brevetti (si veda, in particolare, gli articoli 3 e 32) prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso. Dunque, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali (le Sezioni in questione) rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato. Viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali.

Ricorda che l'articolo 3 dell'Accordo ne delinea l'ambito di applicazione: *a*) brevetto europeo con effetto unitario; *b*) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto; *c*) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83, circa il regime transitorio; e *d*) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83 circa il regime transitorio. L'articolo 31 dell'Accordo dispone che la competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano). L'articolo 32 dell'Accordo disciplina nei contenuti, al paragrafo 1, la competenza esclusiva del tribunale in relazione a: *a*) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; *b*) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; *c*) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; *d*) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; *e*) domande riconvenzionali di

revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; *f*) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; *g*) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; *h*) azioni di compensazione per licenze di utilizzo dell'invenzione a titolo oneroso, sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e *i*) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

Fa presente che l'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale.

Segnala che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). L'articolo 66, al comma 1, del Codice attualmente dispone che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso. Ai

sensi del successivo comma 2, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: *a*) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; *b*) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da *2-bis* a *2-quater*. Il nuovo comma *2-bis* dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. Ai sensi del nuovo comma *2-ter*, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1. La relazione illustrativa evidenzia che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo, in particolare all'articolo 26.

Rammenta che l'articolo 26 dell'Accordo così prevede al paragrafo 1 « un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione bre-

vettata, dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione». Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).

Rileva che la relazione afferma che il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione è al momento riconosciuto nel nostro ordinamento solo dalla giurisprudenza, che offre una interpretazione estensiva dell'articolo 124, comma 4, del Codice. Ai sensi di tale comma, con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Secondo la relazione governativa, la previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione. Il comma 2-*quater* dispone che – ai fini di cui al comma 2-*bis* – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice. L'articolo 68 del Codice disciplina le limitazioni del diritto di brevetto. In particolare, il comma 1 prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: *a)* agli atti compiuti in ambito

privato ed a fini non commerciali, o in via sperimentale; *b)* agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; *c)* alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

Segnala, che l'articolo 5, comma 1, reca la norma di copertura del provvedimento.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carlo SARRO (FI-PdL), con riferimento alle proposte di legge recanti disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, all'esame congiunto delle Commissioni II e XII, rileva l'opportunità di acquisire, nel corso della relativa indagine conoscitiva, le valutazioni dei Ministri della salute e degli Affari regionali e delle autonomie.

Daniele FARINA (SI-SEL), in qualità di relatore per la Commissione Giustizia sui provvedimenti testé richiamati dal collega Sarro, rammenta che l'esame dei medesimi è già stato calendarizzato per l'Aula nel corrente mese di luglio e che è già stato dichiarato concluso il relativo ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che i provvedimenti sono all'esame congiunto delle Commissioni II e XII ed invita, pertanto, l'onorevole Sarro a

formalizzare la sua richiesta nella prossima seduta congiunta delle due Commissioni. Nel rammentare che l'indagine conoscitiva sulla materia è stata dichiarata conclusa nella seduta del 7 luglio scorso, rammenta che, in ogni caso, i Ministri

possono partecipare a qualsiasi seduta in sede referente, qualora siano interessati ad intervenire sulla materia.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

1-bis. Anche al fine del completamento dei processi di digitalizzazione, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni.

1. 1. Rossomando, Mattiello.

ART. 2-bis.

(Trattamento economico integrativo dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca a carico della Provincia autonoma di Bolzano).

1. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n.

836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Conseguentemente, al Titolo aggiungere infine le seguenti parole: e trattamento economico integrativo dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

2. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente al processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 1. Schullian.

ALLEGATO 2

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto di cui al comma *2-bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e all'articolo 1, comma

771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma *2-bis*.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure

concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 *quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola "49.200.000" è sostituita dalla seguente "43.588.000" la parola "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "60.528.000" e la parola "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "59.528.000".

2-*quindecies*. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola "46.000.000" è sostituita dalla seguente "40.388.000", la parola "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "58.328.000".

2-*sedecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*septiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1. 1. (Nuova formulazione) Rossomando, Mattiello.

ALLEGATO 3

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-ter. Il decreto di cui al comma *2-bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1,

comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma *2-bis*.

2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-septies. Le procedure di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma *3-bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure

concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 *quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola "2000" è sostituita dalla seguente: "1268", le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "878 nel corso dell'anno 2016" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola "49.200.000" è sostituita dalla seguente "43.588.000" la parola "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "60.528.000" e la parola "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "59.528.000".

2-*quindecies*. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola "46.000.000" è sostituita dalla seguente "40.388.000", la parola "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "58.328.000".

2-*sedecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*septiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1. 1. (Nuova formulazione) Rossomando, Mattiello.

ART. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo te-

lematico fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente al processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. 1. Schullian.

ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne.
C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone.**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

ART. 2.

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

4. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.

5. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.

1. 1. Molteni, Fedriga.

(Inammissibile)

ALLEGATO 5

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani ed abbinata, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

rilevato che:

il Titolo VII (artt. 69 e seguenti) ha per oggetto l'apparato sanzionatorio della disciplina organica della coltivazione del vino;

a fronte delle diverse sanzioni amministrative previste vi è il rischio di depenalizzare condotte che attualmente sono punite con la sanzione penale in quanto costituiscono delle frodi in commercio o ledono ovvero possono ledere il bene della salute, per cui la Commissione di merito in relazione a diversi illeciti amministrativi ha fatto opportunamente ricorso a clausole volte ad escludere questo rischio (« salvo che il fatto costituisca reato » o « salvo l'applicazione delle norme penali vigenti »);

appare opportuno prevedere la predetta clausola, uniformandola nella formulazione, anche in riferimento ad ulteriori fattispecie sanzionatorie amministrative per le quali potrebbe sussistere il rischio di una depenalizzazione;

il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza, secondo la giurisprudenza costituzionale, trova applica-

zione anche in relazione agli illeciti amministrativi sulla base di quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, secondo cui « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge »;

potrebbero suscitare alcune perplessità sotto il profilo della determinatezza le disposizioni sanzionatorie amministrative, come quelle contenute nell'articolo 70, che non individuano specificamente la condotta sanzionata, ma rinviano genericamente alla violazione della normativa europea o statale in una determinata materia;

appare indeterminata la formulazione di cui all'articolo 71, comma 1, dove viene fatto riferimento a « comprovati effetti nocivi alla salute »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) ovunque ricorra la formulazione: « salvo l'applicazione delle norme penali vigenti » sia sostituita dalla seguente: « salvo che il fatto costituisca reato »;

b) agli articoli 70 (commi da 1 a 11), 71 (commi 2, 3 e 4), 73 (commi 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 11), 74 (commi 6, 8, 11, 14 e 15), 76 (commi 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10) e 78 (commi

1, 2, 3 e 4) sia inserita la clausola « salvo che il fatto costituisca reato »;

c) all'articolo 71, comma 1, sia soppressa la parola « comprovati »;

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare la condotta vietata in relazione a tutti gli illeciti amministrativi costituenti violazioni della normativa europea o statale in una determinata materia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	66
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico. C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	73
ERRATA CORRIGE	77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato nella seduta del 5 luglio 2016 il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, e che le Commissioni riunite VIII e X, nella seduta del 5 luglio 2016, hanno apportato modifiche al testo, non corredate di relazione tecnica. Fa presente che prenderà in esame le sole modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*, relativo all'autorizzazione all'assunzione di personale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia, rileva in primo luogo che la disposizione non fa venire meno i vincoli in termini di pareggio di bilancio posti in capo alla regione Puglia. Rileva altresì che le assunzioni sono inoltre subordinate al previo espletamento delle procedure di mobilità del personale eccedente delle province, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, e sono effettuate entro un

limite massimo di spesa, a valere sulle risorse « stanziare all'uopo » dalla Regione Puglia. Tanto premesso, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, in via permanente, alle predette finalità, confermando altresì che il loro utilizzo non possa pregiudicare le attuali destinazioni di spesa. In particolare, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di utilizzo delle predette risorse per le finalità in esame senza interferire con le procedure di ricollocazione del personale delle province – espressamente fatte salve dalla norma – e con le conseguenti riduzioni di spesa attese per le province medesime.

Riguardo all'avvalimento da parte del comitato di esperti della struttura commissariale di Ilva nonché del sistema nazionale delle agenzie ambientali, ora configurato come obbligatorio, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'istituzione del tavolo di coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, segnala che andrebbero esclusi oneri anche per la Regione e per i comuni interessati, tenuto conto che la clausola di neutralità finanziaria introdotta fa riferimento soltanto al bilancio dello Stato.

Fa presente, infine, che andrebbero escluse eventuali implicazioni per la finanza pubblica riguardo all'obbligo, di cui all'articolo 1-*bis*, per i commissari straordinari di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2016 la mappatura dei rifiuti pericolosi e radioattivi.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che la Commissione bilancio sarà a breve nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo risulta già calendarizzato all'esame dell'Assemblea nella giornata odierna.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, non ha rilievi da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, in considerazione del tenore delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato e della presenza della clausola di cui all'articolo 6, comma 2, riferita all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 3 e 4. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulle medesime proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, testé formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 7 luglio, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite XI e XII. Avverte altresì che, avendone in pari data le citate Commissioni concluso l'esame in sede referente, la Commissione bilancio è ora tenuta a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, rinviando, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del testo, alle considerazioni già svolte dal relatore nella predetta seduta del 7 luglio scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore nella citata seduta del 7 luglio scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico. C. 3954 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che ai precedenti differimenti dei termini per l'avvio del processo telematico non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal

Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame, non disponendo ancora dei necessari elementi di risposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Atto n. 311.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, emanati in attuazione della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disci-

plina dei rapporti di lavoro e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ed è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge n. 183 del 2014. Segnala, inoltre, che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento. Esaminando quindi le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito all'articolo 1, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di lavoro accessorio rileva che le disposizioni in esame prevedono per le prestazioni di lavoro accessorio nel settore agricolo una deroga espressa al limite di 2.000 euro, stabilito per le committenze ricevute da ciascun singolo imprenditore/professionista, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro relativo ai compensi annui. In proposito la relazione tecnica ricorda che la circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro ha affermato come, per il settore agricolo, in ragione della sua specialità, non trovi applicazione il limite dei 2.000 euro per singolo committente. La disposizione in esame, pertanto, sembra essenzialmente volta a recepire nell'ordinamento una situazione di fatto già consolidata. In proposito non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che l'introduzione della medesima previsione in via legislativa non sia suscettibile di determinare un eventuale incremento dei soggetti che usufruiscono della disciplina in questione rispetto all'attuale situazione di fatto.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera a), recante modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia contratti di solidarietà espansiva, rileva che le disposizioni in esame sono volte a incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, finalizzati quindi a un incremento occupazionale, consentendo la trasformazione in tal senso dei contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, cioè contratti finalizzati alla difesa occupazionale. Il maggior ricorso ai contratti

di solidarietà espansiva è suscettibile peraltro di determinare effetti di segno opposto per la finanza pubblica, riconducibili in parte alle misure già previste dalla vigente normativa e, in parte, a quelle previste dalle norme in esame. In particolare, rileva che effetti di segno negativo potrebbero principalmente derivare:

dalla concessione, prevista a normativa vigente, per ogni lavoratore assunto per ogni mensilità di retribuzione, di un contributo al datore di lavoro per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, ridotto per ciascuno dei due anni successivi, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento;

dalla riduzione, prevista dal provvedimento in esame, del 50 per cento della contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

Osserva, viceversa, che effetti positivi per la finanza pubblica si riscontrano per la diminuzione, prevista dalle norme in esame, del 50 per cento dell'integrazione salariale a carico dello Stato prevista prima della trasformazione del contratto, spettando al datore di lavoro l'integrazione residua sino al ripristino della quota originaria. Tali effetti, peraltro, risultano ridotti dall'esonero contributivo disposto sulla quota di integrazione salariale a carico del datore di lavoro, cui va aggiunta la parte relativa alla contribuzione figurativa. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a consentire una quantificazione delle diverse tipologie di effetti finanziari attesi, ma afferma che le disposizioni in esame non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo i costi decisamente bilanciati dai risparmi derivanti dalla minor quota di trattamento integrativo del reddito a carico dello Stato. Preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, considera opportuno ac-

quisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'asserita compensatività tra i predetti effetti, la cui entità appare condizionata anche dal potenziale tasso di adesione alle misure.

Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante norme sui trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, rileva che le disposizioni in esame sono volte a ricondurre i trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti ad accordi già stipulati nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione e, più specificamente, a valere sull'incremento di detto Fondo, di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018. Inoltre, le disposizioni prevedono che l'incremento sia utilizzato anche per la reiterazione della riduzione contributiva a beneficio dei datori di lavoro relativamente ad accordi conclusi e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale. Preso atto che le norme si limitano quindi a specificare il limite finanziario entro il quale prevedere i predetti trattamenti di integrazione al reddito e ad introdurre una nuova finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziare, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che l'utilizzo delle predette misure non pregiudichi le attuali destinazioni delle medesime somme e che le procedure da attuare siano comunque idonee a garantire il rispetto del limite di spesa indicato. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo, anche alla luce del potenziale onere derivante dagli accordi già stipulati.

Per quanto riguarda gli articoli 2, comma 1, lettera *c*), 4 e 5, comma 1, lettere da *a*) a *b*) e lettera *f*), che prevedono disposizioni sull'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tec-

nica e nel presupposto che il flusso di informazioni previsto non determini la necessità di adeguamenti delle banche dati esistenti. In proposito, ritiene utile una conferma.

In merito all'articolo 3, recante disposizioni sull'ispettorato nazionale del lavoro, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 5, commi 1, lettere da *c*) ad *e*), lettere da *g*) ad *h*) e 2, recante modifiche riguardanti l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, osserva che non appare chiara la tipologia contrattuale da applicare al personale proveniente da altri enti, diversi dall'INAPP. Premessa la necessità di un chiarimento al riguardo, andrebbe altresì precisato se da tale previsione possano discendere maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conseguenza delle diverse condizioni contrattuali eventualmente previste rispetto alla legislazione vigente. Per quanto riguarda l'ampliamento delle competenze dell'ANPAL, di cui al comma 1, lettera *e*), e al comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'Agenzia possa far fronte a tali adempimenti aggiuntivi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito alla procedura di verifica dei residui passivi e di disimpegno delle risorse, da destinare ad iniziative del Ministero del lavoro, andrebbe in primo luogo esclusa la possibilità che, per effetto degli impegni già assunti, possano configurarsi pretese di soggetti titolari di posizioni giuridiche nei confronti delle amministrazioni interessate. Inoltre, andrebbe chiarito se la dinamica per cassa e l'impatto sui saldi delle iniziative da realizzare corrisponda a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di spesa con riferimento alle somme in questione. Infine, relativamente alle modifiche previste per il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, prende atto delle precisazioni riportate dalla relazione tecnica

circa l'assenza di oneri derivanti dall'adeguamento e dall'implementazione del sistema.

Riguardo all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), che reca disposizioni in materia di stato di disoccupazione, rileva che le modifiche introdotte sono volte a ridefinire lo stato di disoccupazione, riportando tale definizione a quanto sostanzialmente previsto dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lettera *c*), e 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 181 del 2000, successivamente superati dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Poiché le prestazioni sociali e le agevolazioni contributive non sono attualmente connesse allo stato di disoccupazione, le modifiche, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, appaiono neutrali per la finanza pubblica. Ritiene tuttavia utile acquisire conferma che i soggetti pubblici competenti possano far fronte agli accertamenti sullo stato di disoccupazione, potenzialmente più impegnativi alla luce delle modifiche introdotte, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 6, che reca altri interventi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

Il viceministro Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 6 luglio scorso, fa presente che la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema portuale, prevista dagli articoli da 1 a 5, comporterà un risparmio di spesa, derivante essenzialmente dalla riduzione delle esistenti Autorità portuali, quantificabile in circa 2.330.000 euro.

Precisa, inoltre, che l'utilizzo del sistema informativo del demanio marittimo (SID) da parte delle Autorità di sistema portuale (AdSP), previsto dall'articolo 5, sarà svolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, di cui all'articolo 6, è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché gli Uffici territoriali opereranno con le risorse strumentali e umane attualmente previste all'interno delle Autorità portuali, mentre le risorse finanziarie saranno inizialmente quelle già presenti nei bilanci di tali enti e a regime quelle che conseguiranno dagli introiti derivanti dalle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale.

Assicura che all'onere derivante dall'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di

sistema portuale, previsto dall'articolo 12, comma 1, capoverso 11-ter, si potrà far fronte utilizzando le risorse destinate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza comprometterne il funzionamento.

Assicura, altresì, che gli altri componenti del citato Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP parteciperanno ad esso a titolo gratuito e, pertanto, non saranno posti a carico del bilancio delle AdSP nuovi oneri, giacché i predetti componenti sono costituiti dai presidenti delle AdSP i cui costi sono coperti dalle indennità ad essi spettanti.

Segnala, inoltre, che i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare, di cui all'articolo 7, partecipano a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP, poiché il solo personale della pubblica amministrazione che partecipa al predetto Tavolo è rappresentato dal Comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP, e pertanto eventuali rimborsi spese relativi alle missioni saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per le spese di missione del Corpo delle Capitanerie di porto.

Chiarisce che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli prevista legislazione vigente, a carico delle autorità marittime, di cui all'articolo 14, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto le corrispondenti disposizioni che prevedono i predetti adempimenti devono essere espunti dal testo.

Precisa che l'istituzione dello Sportello Unico Amministrativo nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, di cui all'articolo 16, presenta elementi di carattere meramente procedimentale e quindi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, infine, che l'implementazione delle attività dello sportello unico doganale, per il quale l'articolo 18 dello

schema di provvedimento in esame rinvia ad un DPCM, per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei nuovi compiti ad esso assegnati, non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, poiché – trattandosi di una mera semplificazione delle modalità procedurali connesse al traffico merci già operanti in porto attraverso l'individuazione dello sportello unico doganale – l'amministrazione finanziaria utilizzerà personale già presente presso gli uffici doganali e risorse già ad essi assegnate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (atto n. 303);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema portuale, prevista dagli articoli da 1 a 5, comporterà un risparmio di spesa, derivante essenzialmente dalla riduzione delle esistenti Autorità portuali, quantificabile in circa 2.330.000 euro;

l'utilizzo del sistema informativo del demanio marittimo (SID) da parte delle Autorità di sistema portuale (AdSP), previsto dall'articolo 5, sarà svolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, di cui all'articolo 6, è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché gli Uffici territoriali opereranno con le risorse strumentali e umane attualmente previste all'interno delle Autorità portuali, mentre le risorse

finanziarie saranno inizialmente quelle già presenti nei bilanci di tali enti e a regime quelle che conseguiranno dagli introiti derivanti dalle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale;

all'onere derivante dall'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 12, comma 1, capoverso 11-ter, si potrà far fronte utilizzando le risorse destinate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza comprometterne il funzionamento;

gli altri componenti del citato Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP parteciperanno ad esso a titolo gratuito e, pertanto, non saranno posti a carico del bilancio delle AdSP nuovi oneri, giacché i predetti componenti sono costituiti dai presidenti delle AdSP i cui costi sono coperti dalle indennità ad essi spettanti;

i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare, di cui all'articolo 7, partecipano a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP, poiché il solo personale della pubblica amministrazione che partecipa al predetto Tavolo è rappresentato dal Comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP, e pertanto eventuali rimborsi spese relativi alle missioni saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per le spese di missione del Corpo delle Capitanerie di porto;

gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli prevista legislazione vigente, a carico delle autorità marittime, di cui all'articolo 14, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto le corrispondenti disposizioni che prevedono i predetti adempimenti devono essere espunti dal testo;

l'istituzione dello Sportello Unico Amministrativo nell'ambito delle Autorità

di sistema marittimo, di cui all'articolo 16, presenta elementi di carattere meramente procedimentale e quindi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'implementazione delle attività dello sportello unico doganale, per il quale l'articolo 18 dello schema di provvedimento in esame rinvia ad un DPCM, per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei nuovi compiti ad esso assegnati, non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché – trattandosi di una mera semplificazione delle modalità procedurali connesse al traffico merci già operanti in porto attraverso l'individuazione dello sportello unico doganale – l'amministrazione finanziaria utilizzerà personale già presente presso gli uffici doganali e risorse già ad essi assegnate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 14, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e infine sono aggiunti fino alla fine della medesima lettera a) ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Fabio MELILLI (PD), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta di parere, esprime tuttavia il proprio rammarico per il mancato accoglimento della ipotesi – maturata peraltro a seguito di una interlocuzione tra le regioni interessate di Abruzzo e Lazio e rappresentanti del Governo – relativa ad una riorganizzazione delle attuali autorità portuali che prescindesse dal criterio longitudinale dell'asse tirrenico-adriatico e che consentisse di accorpate le autorità portuali di Civitavecchia e di Pescara, sottolineando come

da una simile operazione sarebbero potuti derivare anche significativi effetti in termini di maggiore economicità e risparmi di spesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame, non disponendo ancora dei necessari elementi di risposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Antonio MISIANI (PD), nell'attesa di ricevere le risposte del Governo in merito alle questioni concernenti i profili di ca-

rattere finanziario evidenziate nella seduta del 29 giugno scorso, richiama tuttavia l'attenzione circa l'opportunità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo presso la I Commissione Affari costituzionali, in modo da disporre di un quadro informativo completo anche ai fini della successiva predisposizione di una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI evidenzia la necessità di escludere che l'istitu-

zione del coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*bis*, determini nuovi o maggiori oneri non solo per il bilancio dello Stato ma anche per la predetta regione e per i comuni interessati, prevedendo a tal fine che il medesimo coordinamento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché a carico del bilancio dello Stato. Ritiene inoltre che, per garantire la tenuta della citata clausola di invarianza finanziaria, sia necessario precisare che per la partecipazione al predetto coordinamento non sono dovuti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Evidenzia infine la necessità di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*, in modo da prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3886-A Governo di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario escludere che l'istituzione del coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*bis*, determini nuovi o maggiori oneri non solo per il bilancio dello Stato ma

anche per la predetta regione e per i comuni interessati, prevedendo a tal fine che il medesimo coordinamento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché a carico del bilancio dello Stato;

in ogni caso, per garantire la tenuta della citata clausola di invarianza finanziaria, appare necessario precisare che per la partecipazione al predetto coordinamento non sono dovuti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati;

appare necessario riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*, in modo da prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1 lettera b), capoverso comma 8.2-bis, sostituire le parole: senza maggiori oneri a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 8.2-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

All'articolo 1, comma 1 lettera b), sostituire il capoverso comma 8.2-ter con il seguente: 8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività

di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia. ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) rileva la necessità di acquisire chiarimenti sul contenuto della proposta di parere. Inoltre chiede se la proposta di parere sia stata predisposta previa acquisizione di una relazione tecnica aggiornata, che confermi l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva non è stata trasmessa dal Governatore alcuna nota tecnica aggiornata sul testo all'esame dell'Assemblea e che tuttavia la condizione contenuta nella proposta di parere relativa all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*, è volta a superare le

criticità rilevate, in via informale, dalla Ragioneria generale dello Stato.

Maino MARCHI (PD) tiene in primo luogo ad evidenziare che la proposta di parere è stata predisposta dal relatore, con la collaborazione degli uffici, a seguito di un'interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea inoltre l'esigenza di incrementare il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia per consentire alla stessa lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Prosegue segnalando come la norma approvata dalle Commissioni di merito non tenga adeguatamente in considerazione l'opportunità di non interferire con le competenze della regione Puglia e pertanto il relatore ha proposto una riformulazione del predetto capoverso comma 8.2-*ter* al fine di prevedere che la regione Puglia possa autorizzare l'ARPA Puglia a procedere alle assunzioni in questione, richiamando inoltre espressamente il necessario rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Francesco CARIELLO (M5S), lamentando che i componenti della Commissione non sono stati messi al corrente dei rilievi espressi in via informale dalla Ragioneria generale dello Stato e ribadendo l'opportunità di acquisire una nota tecnica aggiornata, ritiene che non ci siano le condizioni per esprimere un parere a ragion veduta.

La sottosegretaria Sesa AMICI ribadisce che la riformulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8.2-*ter*, è volta a prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa indicato e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Petraroli 1.0158, che innalza dall'1,25 al 2 per cento il coefficiente di moltiplicazione del periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, senza tuttavia quantificare il relativo onere, né prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;

Crippa 2.04, che istituisce la Zona *no tax* di Taranto e Statte provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sui fondi europei afferenti al programma operativi regionali 2007-2013 e successivi programmi.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Vallascas 1.5 e Petraroli 1.9, che prevedono che le somme erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, siano destinate alle attività di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, anziché alle indilazionabili esigenze finanziarie, come previsto dalla citata disposizione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Petraroli 1.17, Allasia 1.19, Sisto 1.10 e 1.11 e Allasia 1.20 e 1.21, le quali modificano l'ordine secondo cui dovrà essere effettuata la restituzione dell'importo erogato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, che allo stato deve essere anteposta rispetto agli altri debiti della procedura. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Duranti 1.59 e Allasia 1.210, che prevedono che il processo di trasferimento non pregiudichino il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori del gruppo ILVA. Al riguardo, considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che dall'attuazione delle proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Duranti 1.100, che assegna alla regione Puglia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, al fine di consentire alla ASL di Taranto l'avvio di procedure concorsuali in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche sotto il profilo temporale, atteso che dalla proposta emendativa sembrerebbero derivare oneri di carattere permanente;

Carrescia 1.222 e Crippa 1.223, le quali assegnano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) compiti ulteriori in materia di accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione connessi al recupero dei residui della produzione dell'impianto Ilva di Taranto. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per l'ISPRA di svolgere gli ulteriori compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Allasia 2.6, che incrementa da 1,7 a 2,25 milioni di euro e rende permanente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6-*decies*, del decreto-legge n. 191 del 2015, destinata alla tutela dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, corrispondentemente aggiornando la copertura finanziaria già prevista a vale sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al ri-

guardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria;

Crippa 2.02, la quale prevede che il Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome interessate, assicuri la costante sorveglianza epidemiologica dei siti di bonifica di interesse nazionale, prevedendo altresì l'obbligo di costituzione per i predetti siti del Registro dei tumori e delle malattie da esposizione ambientale. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione dell'articolo aggiuntivo possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conclude osservando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.59, 1.100, 1.210, 1.222, 1.223, 2.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.0158, 2.02, 2.04 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 671 dell'11 luglio 2016:

a pagina 4, prima colonna, nona riga, le parole: « Plangger 1.02, Melilla 2.017, Guidesi 2.021, Pastorino 10.012, Palese 15.027 e Alberto Giorgetti 18.036 » sono sostituite dalle seguenti: « Plangger 1.02, Melilla 1.010, Guidesi 1.09, Pastorino 1.011, Palese 1.012 e Alberto Giorgetti 1.013 »;

a pagina 5, seconda colonna, quarantottesima riga, le parole: « e Pastorino 7.058 Rigoni 7.066, gli identici Melilli 7.057 e Censore 7.065, Melilli 8.8, gli identici Marcon 8.02, Palese 8.08, Guidesi 8.020, Pastorino 8.021 e Alberto Giorgetti 8.023, nonché Guerra 8.025 » sono sostituite dalle seguenti: « , Pastorino 7.058 e Rigoni 7.066, Melilli 7.057, Censore 7.065, Melilli 7.076, gli identici Marcon 7.077, Palese 7.078, Guidesi 7.080, Pastorino 7.081 e Alberto Giorgetti 7.079, nonché Guerra 7.082 »;

a pagina 9, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « Alberto Giorgetti 18.107 » sono sostituite dalle seguenti: « Alberto Giorgetti 18.017 »;

a pagina 10, seconda colonna, dopo la quarantaseiesima riga, è aggiunto il seguente periodo:

« Ciracì 17.04 e 17.05, che prevedono, per garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dalle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, l'avvio di procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato riservate al personale delle società *in house* della stessa provincia; »

a pagina 16, prima colonna, trentatreesima riga, le parole: « e Pastorino 7.058 Rigoni 7.066, gli identici Melilli 7.057 e Censore 7.065, Melilli 8.8, gli identici Marcon 8.02, Palese 8.08, Guidesi 8.020, Pastorino 8.021 e Alberto Giorgetti 8.023, nonché Guerra 8.025 » sono sostituite dalle seguenti: « , Pastorino 7.058 e Rigoni 7.066,

Melilli 7.057, Censore 7.065, Melilli 7.076, gli identici Marcon 7.077, Palese 7.078, Guidesi 7.080, Pastorino 7.081 e Alberto Giorgetti 7.079, nonché Guerra 7.082 »;

a pagina 99, seconda colonna, ventitreesima riga, l'asterisco è soppresso;

a pagina 100, prima colonna, settima riga, il periodo che comincia con le parole: « Le province in stato di dissesto finanziario » è soppresso;

alla stessa pagina 100, prima colonna, sedicesima riga, l'asterisco è soppresso;

a pagina 293, seconda colonna, dopo la ventunesima riga, aggiungere la seguente proposta emendativa:

« Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis

(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'ente provincia di Brindisi).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società *in house*, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano fermo restando il rispetto degli obiettivi di saldo non negativo, in termini

di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

17. 04. Ciracì, Palese.

(Inammissibile) »

a pagina 294, prima colonna, dopo la settima riga, aggiungere la seguente proposta emendativa:

« Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis

(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'ente provincia di Brindisi).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società *in house*, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano in deroga agli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

17. 05. Ciracì, Palese.

(Inammissibile) »

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
RISOLUZIONI:	
7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.	
7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	89
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	85
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 3768 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

In particolare, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

In tale ambito segnala come l'implementazione dello scambio di informazioni e dell'attività di mutua assistenza tra le Autorità fiscali dei due Paesi faccia ipotizzare una maggiore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di base imponibile e al contrasto di fenomeni frodati, andando a configurare

per l'Erario italiano un recupero di gettito, ad oggi peraltro non puntualmente quantificabile.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, al paragrafo 1, individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per la riscossione, anche coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

Il paragrafo 2 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per il Principato di Andorra si fa invece riferimento all'imposta sui trasferimenti di beni immobili, all'imposta sui plusvalori

dei trasferimenti di beni immobili, e alle imposte dirette.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura analoga o identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo. Inoltre si contempla la possibilità di estendere di comune accordo le imposte considerate, mediante scambio di lettere tra le Parti.

Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni utilizzate nell'Accordo non oggetto di definizione hanno il significato attribuito dalla legislazione vigente, con prevalenza per il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.

L'articolo 5, che è redatto secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo, in quanto stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta a cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel territorio di quest'ultima.

Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste.

Il paragrafo 3 precisa che, su richiesta dell'autorità della Parte richiedente, l'autorità della Parte interpellata fornisce le informazioni in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di agente o fiduciario, inclusi i procuratori intestatari e fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, « Anstalten ». Peraltro, ai sensi della lettera b) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.

Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, ovvero di interrogare persone o esaminare documenti, con il consenso scritto delle persone interessate.

Passa quindi a illustrare le disposizioni dell'articolo 7, le quali indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.

Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:

la richiesta non è conforme all'Accordo;

la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, che superano il segreto bancario.

Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.

In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini

dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare quando si prevede che tali costi siano significativi.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che le Parti si notificheranno per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

L'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2, regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo,

mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani, rilevando come la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere entro la settimana, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto a partire dalla seduta di lunedì 18 luglio prossimo.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la Commissione Finanze ha già iniziato, nella seduta del 17 maggio 2016, l'esame in sede consultiva, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, della proposta di legge C. 1159 Vacca, di cui il gruppo M5S aveva chiesto l'inserimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizioni, e a cui allora era abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni.

Successivamente l'esame, in sede consultiva, della proposta di legge è stato rinviato in attesa di conoscere se la Commissione Cultura intendesse definire un testo unificato delle predette proposte di legge.

Non essendo maturate le condizioni né per adottare come testo base la proposta di legge C. 1159, né per giungere alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge, la VII Commissione ha stabilito, nella seduta del 7 luglio scorso, di disabbinare la proposta di legge C. 2386 e di proseguire nell'esame della sola proposta di legge C. 1159, la cui discussione in Assemblea inizierà lunedì 18 luglio prossimo.

Rileva quindi come la stessa VII Commissione abbia sollecitato l'espressione del parere sulla predetta proposta di legge C. 1159, nel testo originario, che la Commissione Finanze è dunque chiamata a concludere entro questa settimana.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, nel rilevare come i contenuti del provvedimento non concernano, se non per aspetti molto specifici, gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere contrario.

Rileva infatti come la proposta di legge, nel prevedere penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché nell'intervenire in materia di esonero dalla

contribuzione studentesca universitaria, determini effetti onerosi per il bilancio dello Stato che non risultano coperti.

Dino ALBERTI (M5S) dissente dall'orientamento espresso dalla relatrice, ritenendo del tutto improprio che la Commissione Finanze esprima un parere negativo fondato esclusivamente su profili di copertura finanziaria, i quali non spettano alla sua competenza, ma a quella della Commissione Bilancio, senza invece entrare nel merito dei contenuti del provvedimento.

Il viceministro Enrico ZANETTI, nel concordare con le considerazioni della relatrice, rileva come la valutazione contraria sul provvedimento consegua in modo necessario dal fatto che il provvedimento determina oneri senza indicare la relativa copertura finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, il 6 luglio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI riconosce la rilevanza delle questioni affrontate dalle risoluzioni in discussione, chiedendo tuttavia ai presentatori di modificare in termini meno cogenti la formulazione degli impegni in esse contenuti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative richieste dagli atti di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che occorra dare soluzione alla problematica sollevata dalla sua risoluzione: pertanto, pur non potendo dirsi soddisfatto della proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, si dichiara disponibile ad accedere a tale proposta.

In ogni caso ritiene che, al di là di tale aspetto, la questione fondamentale sia se il Governo abbia intenzione di porre in essere in tempi brevi iniziative concrete per consentire agli operatori delle mutue di autogestione di poter proseguire la loro attività, in quanto, secondo quanto segnalato da tali soggetti, il quadro normativo vigente in materia limita fortemente l'operatività delle MAG, restringendo conseguentemente le opportunità di erogazione del credito.

Riformula quindi la propria risoluzione (*vedi allegato 2*).

Federico GINATO (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (*vedi allegato 3*).

Auspica quindi che, a seguito dell'approvazione della risoluzione, il Governo fornisca risposte concrete alle problematiche segnalate dall'atto di indirizzo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che, paradossalmente, per ovviare ai problemi di operatività lamentati dalle MAG, queste ultime dovrebbero trasformarsi in società assicurative, cui recenti interventi normativi apportati dal Governo hanno permesso di accedere all'attività creditizia.

Più in generale lamenta come l'orientamento del Governo acquisisca la situazione di sostanziale monopolio che caratterizza sia il comparto assicurativo, sia il settore bancario, nel quale si sta assistendo ad una concentrazione dell'attività creditizia nelle mani di un numero sempre minore di soggetti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00914 Paglia, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00190, e la risoluzione 7-00985 Ginato, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00191.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 maggio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI sottolinea innanzitutto come l'attuazione della risoluzione comporterebbe un minor gettito tributario pari a circa 1,7 miliardi di euro nel primo anno e a circa 1,5 miliardi a regime. Rileva, peraltro, come, al di là di tale aspetto, non sussista alcuna preclusione politica rispetto agli indirizzi contenuti nella risoluzione stessa, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno in essa contenuto, a condizione che esso sia riformulato in termini meno stringenti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di operare gli interventi richiesti in materia di estensione del regime della cedolare secca.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede innanzitutto di conoscere quale siano le valutazioni effettuate dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze per giungere alla quantificazione degli effetti

di minor gettito che sarebbero determinati dall'estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, ritenendo infatti che tali effetti siano stati molto sovrastimati.

Invita inoltre tutti i componenti della Commissione a compiere una riflessione complessiva sul testo dell'atto di sindacato ispettivo, anche alla luce della richiesta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Enrico ZANETTI si impegna a fornire alla Commissione maggiori indicazioni circa gli elementi posti a fondamento della stima di minor gettito indicata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 6 luglio scorso.

Il viceministro Enrico ZANETTI esprime una valutazione favorevole su tutte e tre le risoluzioni in discussione congiunta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le risoluzioni in discussione congiunta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. (C. 3768 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015;

segnalato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002;

evidenziato come le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che

garantisca un adeguato livello di trasparenza, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale;

sottolineato in particolare come l'Accordo determinerà il superamento del segreto bancario nei rapporti tra le Autorità fiscali dei due Paesi, migliorando, anche grazie a tale fondamentale aspetto, l'efficacia dell'attività di accertamento esercitata dall'Amministrazione finanziaria, e favorendo pertanto l'emersione di base imponibile, nonché un più incisivo contrasto dei fenomeni di frode in tale ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

in Italia operano da più di trent'anni le mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, poiché operano sia come finanziatori dei propri soci compartecipi, sia come promotori di cultura e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo di enti *no profit*;

poiché « autogestione » significa utilizzo esclusivo di risorse proprie o dei propri soci, le MAG non usano la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici;

le MAG presenti attualmente sul territorio italiano sono attualmente cinque, con sedi in Milano, Torino, Reggio Emilia, Firenze e Venezia, mentre altre due sono in fase di costituzione a Reggio Calabria e Roma;

la finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito: per potersi definire mutualistica e solidale tutta l'attività finanziaria del soggetto e tutte le attività ad essa collegate devono uniformarsi infatti ai seguenti principi:

a) accesso al credito senza discriminazioni basate su patrimonio, sesso, etnia o religione;

b) preferenza da sempre per le garanzie personali, a prescindere dal patrimonio dei garanti, rispetto a quelle di natura finanziaria;

c) concessione dei finanziamenti sulla base di un'analisi del contesto socio-ambientale del socio richiedente, oltre che sulla base dell'istruttoria economica;

d) trasparenza, partecipazione e mutualità come requisiti fondanti di tutta l'attività, che si manifestano principalmente nella massima trasparenza nella determinazione dei tassi di interesse applicati, che devono essere composti di due soli elementi, ovvero costi di gestione della struttura e mantenimento del valore reale del capitale preso a prestito e nella massima trasparenza nella gestione della struttura e nelle decisioni relative alla concessione del credito, con esplicite previsioni di forme di partecipazione dei soci e di pubblicità dei finanziamenti concessi, del denaro raccolto e delle principali decisioni strategiche, fino alla possibilità per tutti i soci di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e alla determinazione di sistemi di conoscenza, scambio e collaborazione fra prestatori e finanziati;

e) forma cooperativa della struttura, con partecipazione paritetica di soci lavoratori, finanziatori e finanziati;

il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha riformato il TUB, in osservanza della disciplina comunitaria, introducendo, tra l'altro, all'articolo 111 del medesimo, la categoria del microcredito, disciplinandone le caratteristiche generali e riman-

dando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative: in particolare, si prevede che i finanziamenti concessi in questo regime non possano eccedere i 25.000 euro e siano privi di garanzie reali, se rivolti a attività di impresa, e siano limitati ad un massimo di 10.000 euro senza garanzie reali se indirizzati a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale;

tutti i finanziamenti erogati in regime di microcredito, così come definito all'articolo 111 del TUB, devono ottenere, attraverso il tasso di interesse applicato, una remunerazione limitata al mero recupero dei costi operativi, come sopra descritto;

in un contesto caratterizzato da perdurante *credit crunch*, da difficoltà oggettive del sistema bancario, dalla necessità di implementare canali alternativi di accesso al credito, appare importante rafforzare esperienze solidaristiche storiche, con buone *performance* nella gestione del

rischio, che sarebbero invece fortemente limitate, fino ad arrivare alla cessazione delle attività, dalle previsioni normative vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

modificare tempestivamente il decreto ministeriale n. 176 del 2014, prevedendo per le MAG la deroga a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*);

assumere iniziative per innalzare anche l'importo massimo di credito concesso, rispetto agli attuali euro 75.000;

assumere iniziative normative per prevedere, in prospettiva, un'apposita sezione separata nel TUB per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, così da evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano caratteristiche, obiettivi e *target* diversi.

(8-00190)

« Paglia, Fassina ».

ALLEGATO 3

7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il Governo sta affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli *shock*, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione;

l'intervento, nel suo complesso, si pone la finalità di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti;

tra i principali interventi legislativi in questa direzione si ricordano:

la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'unione bancaria, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la *governance* degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;

la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;

il recepimento nella legislazione dell'accordo raggiunto con la Commissione

europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;

il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, che prevede un sistema di rappresentanza territorialmente più omogeneo, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa che il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il 23 aprile 2015, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la *governance*;

nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, risulta fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento;

sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, le MAG possono finanziare solo i propri soci e non soggetti terzi; esse sono pertanto prima di tutto società tra persone e si basano quindi sul rapporto fiduciario con i soci e le realtà finanziate;

gli articoli 111 e 113 del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come riformati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva

comunitaria 2008/48/CE, hanno disciplinato le caratteristiche generali del microcredito quale strumento di sviluppo economico che consente alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione di accedere ai servizi finanziari, rimandando ad un successivo decreto ministeriale le disposizioni attuative;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, emanato sentita la Banca d'Italia, il quale reca la disciplina attuativa dei citati articoli del TUB, ha stabilito determinati limiti oggettivi e soggettivi ai finanziamenti che possono essere erogati da coloro che svolgono attività di microcredito, ed ha equiparato l'attività delle predette MAG a quella dei richiamati soggetti del microcredito;

i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito, e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione, rischiano di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza;

il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento prevede, tra l'altro, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per « titoli finanziari etici », così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;

durante il percorso legislativo di riforma delle BCC è stata espressa da più parti, anche governative, l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica;

in quest'ambito appare importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, per non rischiare che tale termine, contrapposto all'attività di

tipo speculativo, di breve periodo e non orientata alla comunità, al territorio e allo sviluppo sostenibile, diventi appannaggio di coloro che, attratti dalla maggiore visibilità, dai vantaggi fiscali o più in generale da misure agevolative, non sopportano lo sforzo sostanziale di sostegno al settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della complessiva riforma del sistema bancario italiano, di assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare attraverso:

a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;

b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;

c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;

d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle MAG a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, a valu-

tare l'opportunità di assumere iniziative normative per:

a) stabilire una definizione di finanza etica cui collegare forme di incentivazione fiscale;

b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richie-

sti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;

c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel *no-profit*.

(8-00191)

« Ginato, Pelillo ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	96
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	95

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri e sono pervenuti 14 emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione.

Avverte che l'articolo aggiuntivo 1.01 Minardo, è stato ritirato e che il deputato Sibia ha sottoscritto gli emendamenti a prima firma Vacca. Chiede al relatore e al Governo di esprimere i rispettivi pareri.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA dichiara il parere contrario su tutti gli emendamenti.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutti gli emendamenti e ricorda, come peraltro già è stato fatto nel corso delle ultime sedute, il lavoro approfondito svolto su questa proposta di legge da alcuni componenti della Commissione appartenenti sia alla maggioranza, sia all'opposizione. Riconosce che la discussione è andata avanti a lungo, anche con fasi alterne, nel corso delle quali è emersa una sostanziale condivisione di alcuni punti e quindi una convergenza delle diverse forze politiche su un obiettivo comune: quello di favorire

l'aumento del numero dei laureati, agevolando le iscrizioni all'università, specialmente per gli studenti appartenenti alle fasce basse che spesso non possono permettersela. Altro obiettivo comune è risultato essere quello di evitare che vengano scaricati sugli studenti appartenenti alle fasce medie gli eventuali mancati introiti per le università derivanti da un esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti economicamente più deboli. In sede di Comitato ristretto si era addivenuti ad una condivisione di circa il 90 per cento del contenuto delle diverse proposte, alcune delle quali recepite dalle richieste provenienti proprio dal mondo studentesco. Fa presente che l'emendamento 1.8 si colloca proprio sulla scia tracciata nel corso delle discussioni in sede di Comitato ristretto. Ribadito che occorre introdurre una *no tax area* quanto meno al di sotto di una soglia ISEE di 15.000 euro, afferma che la tassazione nei confronti degli studenti universitari è cresciuta significativamente negli ultimi anni.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede al Governo di motivare il proprio parere contrario sugli emendamenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa.

Manuela GHIZZONI (PD) è amareggiata dalla piega che i lavori della Commissione hanno preso. Non è abituata a tirare il sasso e nascondere la mano. Si è sforzata con schiettezza di trovare un terreno comune con il Movimento 5 Stelle e ha convinto il Governo a venire in Comitato ristretto per il tramite del Sottosegretario Faraone. I nodi da sciogliere sono tanti, ma un lavoro tanto tenace quanto paziente li stava gradualmente superando: la *no tax area*, il rischio di eccessiva tassazione sulle fasce intermedie immediatamente superiori alla soglia esentata, un'effettiva conoscenza dei dati quantitativi su cui la legge potrà incidere (che in qualche caso non sono in possesso del Ministero, bensì dei singoli atenei), la reale informazione su quali misure in favore degli studenti meno abbienti stiano pren-

dendo gli atenei medesimi. Tutto questo è stato bruscamente interrotto dal desiderio del Movimento 5 Stelle di indicare ideologicamente nella maggioranza la colpevole di una situazione di difficoltà. Domanda al relatore che tipo di coerenza egli esprima allorquando dà parere favorevole su tutti gli emendamenti, anche laddove il contenuto di questi è reciprocamente incompatibile. Per esempio, nell'emendamento 1.8 si parla di una soglia di esenzione, mentre nell'1.7 si prevede un'imposta media regionalizzata. Teme allora che sia vero quanto è stato affermato nella scorsa seduta, vale a dire che i colleghi dell'opposizione espressa dal M5S (che non è tutta l'opposizione) vogliano mandare un segnale all'opinione pubblica e non risolvere il problema.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.8 a sua prima firma, rinnovando il duplice invito al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico. Al Movimento 5 Stelle rimprovera la brusca interruzione del lavoro in una fase in cui potevano ancora trovarsi punti di convergenza: sollecita quindi i membri di quel Gruppo ad esercitare la virtù della pazienza pur dinanzi alla scarsa fiducia che Governo e maggioranza ispirano loro nel prosieguo del lavoro. Al Partito Democratico deve rimproverare la subalternità politica e concettuale alle clausole di compatibilità finanziaria, che hanno condotto alla reiezione persino di un atto di indirizzo (la mozione di SI-SEL n. 1228, respinta in Assemblea lo scorso 29 giugno). Conclude rammaricandosi del fatto che tali atteggiamenti contrapposti finiscano per ledere unicamente il diritto allo studio.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA condivide gli interventi delle colleghe Ghizzoni e Pannarale. Auspica che si trovino gli spazi per cogliere i frutti di una comune volontà di redigere un testo efficace.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ripercorre l'iter del provvedimento e respinge i rilievi mossi al suo Gruppo.

Maria COSCIA (PD), a sua volta, non può consentire che si affermi una *vulgata* per cui il Partito Democratico non sente come prioritario l'intervento in favore degli studenti universitari. Sottolinea la necessità di avvicinare l'Italia al livello degli altri Paesi UE per numero di laureati, tenendo comunque presenti le diverse realtà economiche e sociali che caratterizzano il nostro Paese. Inoltre, il taglio del FFO del 2008, che ha colpito pesantemente gli atenei, ha provocato un forte aumento della contribuzione universitaria per fronteggiare gli squilibri di bilancio che ne erano derivati. Afferma che solo la conoscenza di tutti i dati consente di trovare soluzioni equilibrate che non provochino svantaggi a danno di qualcuno.

Francesco D'UVA (M5S) afferma che l'AC 1159 è il secondo in tre anni calendarizzati in Commissione in quota dell'opposizione. Reputa quindi curioso che si accusi il Movimento 5 Stelle di voler scansare i problemi reali e di voler fare solo propaganda. Del resto, quando gli studenti fanno il loro mestiere, cioè studiano, non si occupano certo delle dinamiche interne alla Commissione Cultura. Replicando alle colleghe Ghizzoni e Pannarale deve rimarcare che la proposta Vacca è vecchia di tre anni e che di pazienza se ne è avuta fin troppa. Quando Governo e maggioranza hanno voluto, i provvedimenti sono stati approvati in tre mesi, come, per esempio, quello sulla cosiddetta «buona scuola». Da ultimo, fa notare alla collega Coscia che la copertura del provvedimento non è a valere sul FFO delle università, ma sul FISPE.

Carlo SIBILIA (M5S), osservato che Governo e maggioranza trovano facilmente la copertura finanziaria sui provvedimenti di loro interesse (come, ad esempio, la proposta di legge Boccadutri), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1.

La Commissione lo respinge.

Gianluca VACCA (M5S), nell'illustrare come l'emendamento 1.2 costituisca il frutto di uno sforzo propositivo del suo Gruppo, anche in senso correttivo rispetto al suo stesso progetto di legge, ne raccomanda l'approvazione.

Carlo SIBILIA (M5S) si associa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Carlo SIBILIA (M5S) insiste nel chiedere al Governo di illustrare i motivi della propria contrarietà agli emendamenti.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA ritiene la misura proposta nell'emendamento 1.3 troppo onerosa per la finanza pubblica. La soglia dei 12 crediti universitari al secondo anno è troppo bassa e incentiva i fuori-corso perpetuando una criticità del sistema universitario italiano, ovvero il tempo medio di laurea. Peraltro, nel momento in cui viene ridiscussa la parametrizzazione e le esenzioni, reputa che continuare ad utilizzare la soglia del 20 per cento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 abbia poco senso. La copertura finanziaria della proposta (100 milioni di euro) è riferita solo agli anni 2017, 2018 e 2019 e non a regime ed è, pertanto, insufficiente.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Gianluca VACCA (M5S) arguisce da quanto sostenuto dal Governo che la copertura sul FISPE, benché insufficiente in questa specifica circostanza, non solo è legittima, ma è anche praticabile, a seconda del contenuto delle proposte emendative.

Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive.

La Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali e i rappresentanti dei gruppi sono stati invitati a proporre i soggetti da ascoltare. Propone che in esito alle audizioni si costituisca un Comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato delle proposte abbinate.

La Commissione approva.

Gianna MALISANI (PD) sottolinea quanto è già stato fatto da questo Parlamento per il contrasto della violenza sulle donne e per l'educazione di genere, ricordando la convenzione di Istanbul, il decreto-legge n. 104 del 2013 e la legge n. 107 del 2015 che contengono disposizioni per la formazione dei docenti anche su queste tematiche. Ritiene, infatti, che l'educazione di genere venga meno non tanto in situazioni di povertà sociale, ma soprattutto in condizioni di povertà culturale: ecco perché il ruolo della scuola diviene fondamentale. Altrettanto importante è però il coinvolgimento delle famiglie che devono essere sollecitate a favorire l'ascolto degli adolescenti che stanno rivelando un approccio assai precoce e disinvolto alla sessualità, favoriti anche da un certo tipo di offerta disponibile sul *web*. Cita la relazione finale della Commissione

bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza che ha sollevato il velo sul fenomeno della prostituzione minorile: argomento che andrebbe trattato anche da questa Commissione, in quanto in pericoloso aumento e a forte rischio di contagio. Auspica che le audizioni possano contribuire a far luce sulle modalità con cui possano essere attivati corsi di formazione non solo per gli operatori scolastici, ma anche per gli operatori dell'informazione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ha depositato una proposta di legge di cui chiederà l'abbinamento. Si tratta di un intervento di *soft-law* che prende atto della necessità di formare anche il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche che ha frequenti contatti con gli alunni.

Milena SANTERINI (DeS-CD) considera l'alto numero di proposte di legge presentate sulla materia una testimonianza di quanto il problema sia unanimemente sentito. Nota con rammarico come il progresso in tema di diritti umani sia accompagnato da un fenomeno inverso che colpisce il mondo delle donne. È però convinta che vada in primo luogo approfondito come questa tematica possa essere inserita nelle scuole: il rispetto, infatti, non va insegnato, ma va comunicato e vissuto. Si chiede quale possa essere quindi il ruolo delle scuole nelle problematiche educative.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara chiuso l'esame preliminare e avverte che nella prossima settimana avranno inizio le audizioni.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'esame in sede consultiva, per il parere alla V Commissione, del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo) è rinviato, poiché la Commissione di merito non ha ancora trasmesso un testo risultante dall'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

ART. 1.

1. I commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono sostituiti dai seguenti:

« 1-*bis*. Ciascuna università statale approva autonomamente, secondo le proprie norme statutarie, il regolamento della contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e delle seguenti condizioni:

a) gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, sia inferiore al valore di 21.000 euro sono interamente esentati dal pagamento del contributo annuale a condizione che, qualora non avessero maturato i crediti formativi entro il tempo legalmente previsto per il relativo corso di studi, ne abbiano maturato nell'anno precedente almeno sei;

b) il contributo annuale dovuto dagli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro non può superare

l'importo di 200 euro aumentato del 5 per cento della parte dell'ISEE eccedente rispetto al limite di 21.000 euro;

c) sono altresì interamente esentati dal pagamento del contributo annuale gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2017, i limiti di importo e di reddito di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1-*bis*, sono aggiornati annualmente, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura pari alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1-*quater*. L'importo medio annuo dei contributi omnicomprensivi versati dagli studenti, con i quali gli stessi contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei quali usufruiscono durante la frequenza dei corsi, è calcolato come rapporto tra l'ammontare totale dei contributi annuali versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, al netto dei rimborsi operati nel medesimo anno, e il numero totale dei medesimi studenti non esentati dal pagamento del contributo ai sensi delle lettere a) e c) del precedente comma 1-*bis*. L'importo medio regionalizzato si ottiene moltiplicando il predetto valore per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante, calcolato al livello nazionale, e quello corrispondente calco-

lato al livello della regione nel cui territorio ha sede amministrativa l'università.

1-*quinquies*. Al di fuori del contributo onnicomprensivo stabilito ai sensi del presente articolo, le università statali non possono istituire tasse o contributi a carico degli studenti fino al conseguimento e al rilascio del titolo di studio, salvo che per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo finalizzato al riordino della normativa in materia di contribuzione universitaria studentesca volto a:

a) prevedere l'esenzione totale della contribuzione per gli studenti stranieri presenti nel nostro Paese in qualità di rifugiati o di richiedenti protezione internazionale;

b) prevedere agevolazioni per gli studenti disabili introducendo, accanto all'attuale esenzione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 per coloro che sono portatori di una disabilità superiore al 66 per cento, anche una riduzione della tassazione per coloro che hanno disabilità compresa tra il 33 per cento e il 66 per cento;

c) istituire un « Fondo per la gratuità degli studi universitari » destinato a reintegrare la riduzione degli introiti conseguente all'estensione della soglia di esenzione ed a supplire alla differente distribuzione dei redditi tra le diverse regioni del Paese.

1. 8. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Sibilia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

5. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 28.000,00;

b) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti alle scuole di specia-

lizzazione universitarie, con o senza la borsa di studio di cui alla legge 389/1989, sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dalla contribuzione per l'accesso e la frequenza dei corsi medesimi;

c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui al precedente comma 1 sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

d) il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al comma 1 del presente articolo, è aggiornato annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 1. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

5. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha

acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

c) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera a) tutti gli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

6. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

7. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 4, registrato nell'anno solare precedente.

8. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 2. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. Il limite della contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

3. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato.

4. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

5. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

c) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera a) tutti gli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

6. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

7. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 4, registrato nell'anno solare precedente.

8. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 3. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

3. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di

iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 23.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;

c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

2. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un

anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente;

b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

4. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

3. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;

c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

4. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

5. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2;

b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 5. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per gli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, si intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

2. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

3. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;

c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui al precedente comma 1 sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

d) le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

e) possono usufruire degli esoneri di cui alla lettera *a)* e dei limiti percentuali sull'ISEE di cui alla lettera *b)* tutti gli studenti iscritti non oltre un anno oltre la durata normale del corso di studio frequentato.

4. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione della presente legge è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

5. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università in maniera proporzionale al numero di esoneri registrati nell'anno solare precedente di cui al comma 3, lettera *a)* e sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 3, lettera *b)*.

6. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. **6.** Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Contribuzione degli studenti delle università statali e delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso le università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei quali usufruiscono mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale all'università alla quale sono iscritti.

2. Ciascuna università statale approva autonomamente, secondo le proprie norme statutarie, il regolamento della contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e delle seguenti condizioni:

a) l'importo medio annuo regionalizzato dei contributi versati, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3, non deve superare il valore di 900 euro;

b) gli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto nel comma 4, sia inferiore al valore di 21.000 euro sono interamente esentati dal pagamento del contributo annuale a condizione che, se sono iscritti da più di un anno accademico, abbiano maturato nell'anno precedente almeno sei crediti formativi universitari; nel caso che non li abbiano maturati, sono tenuti a pagare un contributo annuale fisso di 200 euro;

c) il contributo annuale dovuto dagli studenti appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro non può superare l'importo di 200 euro aumentato del 5 per cento della parte dell'ISEE eccedente rispetto al limite di 21.000 euro;

d) sono altresì interamente esentati dal pagamento del contributo annuale gli studenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. L'importo medio annuo dei contributi versati è calcolato come rapporto tra l'ammontare totale dei contributi annuali versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, al netto dei rimborsi operati nel medesimo anno, e il numero totale dei medesimi studenti non esentati dal pagamento del contributo ai sensi delle lettere *b)* e *d)* del comma 2. L'importo medio regionalizzato si ottiene moltiplicando il predetto valore per il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie per abitante, calcolato al livello nazionale, e quello corrispondente calcolato al livello della regione nel cui territorio ha sede amministrativa l'università.

4. Ai fini del presente articolo, l'ISEE è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

5. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce:

a) l'importo del contributo annuale dovuto da ciascuno studente, anche differenziato tra i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale ovvero tra i diversi corsi di studio;

b) i casi di esenzione, parziale o totale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché gli eventuali altri casi di esenzione, ovvero di incremento, del contributo annuale, determinati dall'università per specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla carriera universitaria o alla situazione personale, ferma restando co-

munque l'esenzione totale di cui alla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo;

c) le modalità di versamento del contributo annuale in una o più rate e le maggiorazioni per i ritardati pagamenti.

6. Al di fuori del contributo onnicomprensivo previsto dal comma 1, le università statali non possono istituire tasse o contributi a carico degli studenti fino al conseguimento e al rilascio del titolo di studio, salvo che per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni.

7. Nel caso di studenti di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia per i quali il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare risulti di difficile applicazione, l'importo del contributo annuale può essere stabilito, anche in deroga a quanto disposto nel comma 2, lettera *b)*, sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

8. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto, prima della sua adozione, all'esame del collegio dei revisori dei conti dell'università, che certifica, in via previsionale, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma. Qualora, in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, risulti che non è stata rispettata la condizione di cui alla citata lettera *a)*, una quota delle entrate iscritte nel bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, pari alla parte eccedente dei contributi versati, è obbligatoriamente destinata a spese per investimenti in favore della generalità degli studenti, stabiliti previo parere favorevole obbligatorio e vincolante dell'organo di rappresentanza studentesca indicato dallo statuto dell'università.

9. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 2 è approvato da ciascuna università entro il 31 marzo 2015 ed entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.

10. A decorrere dall'anno 2017, i limiti di importo e di reddito di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 sono aggiornati ogni anno, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura pari alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

11. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è aumentato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. L'importo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le università statali, per l'80 per cento in relazione al numero degli studenti iscritti in ciascuna università ed esenti dal contributo annuale ai sensi del comma 2, lettere *b)* e *d)*, del presente articolo e, per il 20 per cento in relazione alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

12. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo medio annuo regionalizzato del contributo annuale applicato da un'università superi il valore di cui alla lettera *a)* del comma 2, l'università concorda con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un piano per l'applicazione graduale della presente legge. Le deroghe autorizzate nell'ambito del piano non possono comunque avere efficacia oltre la fine dell'anno accademico 2017/2018.

13. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esenti dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'università.

14. Ciascuna università statale disciplina autonomamente con regolamento il contributo annuale dovuto dagli iscritti alle scuole di specializzazione sulla base dei principi e con le procedure di cui ai commi precedenti.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle università libere, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all'università degli studi di Trento.

16. Sulla base dei principi del presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida cui devono attenersi i regolamenti sulla contribuzione studentesca per le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

17. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato.

18. Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sui risultati ottenuti e sugli eventuali problemi rilevati nell'attuazione della presente legge.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 7. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.

3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ave il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.

5. La facoltà di riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo,

con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.

6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulta fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.

7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

1. 01. Minardo.

ART. 2.

Al comma 3, sopprimere la lettera c);

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-bis.

1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) la contribuzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, a carico degli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti compreso tra la soglia di 15.000,00 e 21.000,00 euro, non può superare il valore del 3 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente stesso;

c) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio;

3. Le università determinano l'ammontare della contribuzione degli studenti come disposto dal comma 2 del presente articolo, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

ART. 2-ter.

1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio frequentato, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis;

b) sulla base degli eventuali minori introiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 ai soli studenti iscritti non oltre un anno fuori corso.

3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-quater.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

2. 1. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Al comma 3, sopprimere la lettera c);

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-bis.

1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

ART. 2-ter.

1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis.

3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-quater.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

2. 3. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

Al comma 3, sopprimere la lettera c);

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-bis.

1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il

fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare:

2. Per le finalità di cui al comma precedente:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera *a)* individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

ART. 2-ter.

1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno so-

lare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-bis;

b) alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 3, registrato nell'anno solare precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-*quater*.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

2. 5. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

Al comma 3, sopprimere la lettera c);

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 2-*bis*.

1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studente-

sca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, con il fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 21.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esoneri dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

ART. 2-*ter*.

1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso,

registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-*bis*.

3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-*quater*.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

2. 2. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilia.

Al comma 3, sopprimere la lettera c);

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-*bis*.

1. In relazione ai criteri per la determinazione della contribuzione studentesca, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, al fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di ridurre il tasso di abbandono degli studi le università esonerano o graduano la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività

in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, risulti inferiore al valore di euro 15.000,00. Non può beneficiare dell'esonero lo studente iscritto ad anni successivi al secondo che non ha acquisito almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo;

b) gli esonerati dal pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di cui alla lettera a) sono individuati dalle Università sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti contestualmente alla domanda di iscrizione annuale ai corsi di studio.

ART. 2-*ter*.

1. Ai fini della compensazione dei mancati introiti dovuti all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, è istituito un fondo, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la dotazione di 100.000.000,00 euro.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le compensazioni di cui al comma 1 sono assegnate alle università secondo i seguenti criteri:

a) proporzionalmente al numero degli studenti esonerati, iscritti non oltre un anno fuori corso, registrato nell'anno solare precedente in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2-*bis*,

b) alle università la cui contribuzione studentesca totale non eccede oltre il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, proporzionalmente al numero di esoneri, di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, registrato nell'anno solare precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-*quater*.

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni della presente legge.

2. 4. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Sibilìa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II e III Commissione) (*Esame e rinvio*)

113

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.45.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II e III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica C. 3303-B, già approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, che reca l'autorizzazione alla ratifica di cinque diversi accordi internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo. Gli atti internazionali di cui è autorizzata la ratifica sono i seguenti: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; il relativo protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del ter-

rorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Ricordo che il disegno di legge in esame è volto ad adeguare il nostro ordinamento interno, inserendo nel codice penale tre nuovi delitti: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare. Quanto al contenuto degli accordi, evidenzia che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma il 16 maggio 2005, e in vigore a livello internazionale dal 1° giugno 2007, mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno sia internazionale. Con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, sottolinea che tale accordo rappresenta lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. L'articolo 2 della Convenzione individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, le condotte da perseguire penalmente e prevede, in relazione a tali fattispecie, l'obbligo di estradizione dei responsabili; l'articolo 7 inoltre disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna. Segnala che l'atto Camera in esame propone altresì la ratifica del Protocollo di

emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo. Il suddetto Protocollo introduce altresì una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di allargare ulteriormente la platea di tali reati, e include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Quanto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore a livello internazionale dal 1° maggio 2008, ricorda che questa aggiorna ed amplia la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prevedere non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. Ricordo ai colleghi che la Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 e non ancora in vigore, si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, mediante misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Gli articoli da 2 a 6 prevedono tra gli atti da configurare

come reati: la partecipazione a un'associazione a fini terroristici; la sottoposizione a un addestramento a fini terroristici; il recarsi all'estero con finalità terroristiche; il finanziamento di viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; l'organizzazione e la facilitazione in qualunque altro modo di tali viaggi. L'articolo 7 prevede il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, segnala che lo stesso, oltre alla autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione degli atti internazionali citati in premessa (articoli 1 e 2) e alla definizione di alcuni termini ricorrenti (articolo 3), modifica il Codice penale, prevedendo, all'articolo 4, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, talune nuove fattispecie relative al terrorismo internazionale ed introducendo, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di atti di terrorismo nucleare. In particolare, la lettera *a*) inserisce nel codice penale due nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Si tratta del nuovo articolo 270-*quinquies*.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica e del nuovo articolo 270-*quinquies*.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale. La lettera *b*) inserisce nel Codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

La lettera *c*) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). Segnala alla Commissione che su tale disposizione è intervenuta l'unica modifica introdotta da parte del Senato. Il nuovo articolo 280-*ter*, in materia di atti di terrorismo nucleare, così come modificato dal Senato, punisce infatti con la reclusione non inferiore a 15 anni (originariamente da 6 a 12 anni nel testo approvato dalla Camera), chiunque, con finalità di terrorismo, procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; punisce altresì con la reclusione non inferiore a 20 anni (da 7 a 15 anni nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare materia radioattiva, o con il concreto pericolo che ciò avvenga. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici. L'articolo 5, inoltre, estende alle fattispecie di reato previste dal nuovo articolo 270-*quinquies*.1 del Codice penale, il novero delle attività che il personale dei servizi di informazione e sicurezza è autorizzato a porre in essere nell'esercizio o a causa dei propri compiti istituzionali, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il disegno di legge in esame individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (articolo 6); disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare (articolo 7); demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla

base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (articolo 8); designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è individuato quale punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa (articolo 9). L'articolo 10,

infine prevede la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali spese straordinarie si debba far fronte mediante appositi provvedimenti legislativi. Ciò premesso, e valutato positivamente il provvedimento in esame, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul gravissimo incidente ferroviario accaduto in Puglia 117

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312) 118

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Sul gravissimo incidente ferroviario accaduto in Puglia.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte di avere inserito questo punto all'ordine del giorno per esprimere, a nome suo personale e a nome di tutta la Commissione, il profondo cordoglio per le vittime del terribile incidente ferroviario che è accaduto in Puglia nella mattinata.

Da quanto si è appreso da notizie ancora incomplete e frammentarie, intorno alle 11.30 si è verificato uno scontro frontale di tremenda violenza tra due treni che viaggiavano in direzione opposta sul tratto a binario unico tra Corato e Andria. I due treni coinvolti sono treni di linea delle Ferrovie del Nord Barese, che fanno capo alla società privata Ferrotramviaria Spa. La linea si caratterizza per la pre-

valenza di un traffico di pendolari, che è costantemente aumentato negli anni. Non è ancora noto il numero delle vittime e dei feriti, che comunque sarà elevato ed è destinato a crescere con il passare delle ore. Fin dall'inizio è risultato chiaro che si tratta di un incidente gravissimo e di una vera e propria tragedia. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si sta recando nella zona dell'incidente. Anche RFI ha messo a disposizione uomini e mezzi per facilitare i soccorsi.

Sarà senz'altro necessario chiarire, non appena possibile, la dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità. In primo luogo ritiene tuttavia di esprimere la commossa e sentita vicinanza della Commissione ai familiari delle vittime e ai feriti. Desidera anche esprimere la forte solidarietà nei confronti della regione Puglia, che è stata colpita da questo tremendo incidente.

Prima di procedere allo svolgimento dei lavori programmati, invita quindi i presenti a un momento di raccoglimento per le vittime dell'incidente.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	119
ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	126

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 7 luglio 2016, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge Atto Camera n. 3651 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale ha acquisito i prescritti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di giovedì 7 luglio 2016, il

predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta è volta a dare definitiva soluzione a una vicenda che si trascina da anni e che prende le mosse dalla necessità, imposta, da ultimo, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, di recuperare l'importo di sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e di Chioggia per il periodo 1995-1997, successivamente giudicati dalla Commissione europea aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La sentenza della Corte di giustizia ha altresì condannato il nostro Paese al pagamento di una somma forfetaria di 30 milioni di euro e di una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo dal giorno della sentenza del 2011.

La soluzione prevista dalla proposta di legge in esame, che modifica i parametri per il calcolo delle somme da recuperare, è, a suo avviso, in grado di contemperare l'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi imposti dall'appartenenza all'Unione europea con l'esigenza delle imprese tenute alla restituzione di versare interessi in misura equa.

Alla luce di tali premesse, pertanto, auspica una celere approvazione del testo da parte della Commissione, con la medesima unità di intenti tra i gruppi che già si è manifestata nel corso dell'esame in sede referente, anche allo scopo di conferire un maggiore peso alla proposta, nel successivo esame presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, infatti, che la positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento in tempi rapidi consentirebbe, infatti, da un lato, alle imprese di chiudere un contenzioso durato ormai troppo a lungo e, dall'altro, permetterebbe allo Stato italiano di evitare, per il futuro, il pagamento delle ingenti penalità previste per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti di Stato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA concorda con le considerazioni della relatrice, ritenendo che vi siano le condizioni per un celere completamento dell'*iter* del provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! - Pri) si unisce all'auspicio della relatrice di una rapida approvazione del provvedimento in esame, non solo per l'esigenza dello Stato di evitare il pagamento di penalità molto alte, ma anche, e soprattutto, per le esigenze delle imprese che, poste di fronte all'alternativa di indebitarsi per poi fallire o per sopravvivere, potranno mettere in bilancio le somme da restituire e dare luogo ad una programmazione economica finanziaria che, finora, a causa dell'incertezza, non era stato loro possibile attuare.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avendo la relatrice e il rappresentante del Governo rinunciato alle repliche, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Come preannunciato nella riunione di giovedì 7 luglio 2016 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3651, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato*) come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

Renata POLVERINI, *presidente*, propone altresì che, sulla base di quanto prospettato nell'ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo della proposta di legge, testé adottato come testo base

per il seguito della discussione, sia fissato alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda preliminarmente che, come deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 luglio, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta convocata per domani 13 luglio.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione esamina il testo originario del decreto-legge, salva la possibilità di valutare in un secondo momento, qualora ve ne sia la possibilità, le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, è suddiviso in sei Capi ed è composto di venticinque articoli. Il Capo I, che consta di diciannove articoli, reca disposizioni in materia di enti territoriali. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale, mentre l'articolo 2, che riguarda il medesimo Fondo di solidarietà comunale, introduce norme volte, da un lato, ad applicare gradualmente, dal 2017, ai comuni colpiti da eventi sismici le riduzioni introdotte per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, da cui erano stati esentati e, dall'altro, a procedere ad un progressivo aumento del taglio, sempre a decorrere dal 2017, per quelli che hanno goduto finora di una applicazione ridotta.

La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

Segnala che l'articolo 3 dispone l'assegnazione di un contributo straordinario nel 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila, come previsto dal comma 1, e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico, come disposto dal comma 2.

Rileva che l'articolo 4, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni che si trovino a

dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno un fondo denominato « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. L'articolo 5, introducendo modifiche alla legge di stabilità 2016, dispone l'assegnazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno della somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. La norma dispone, inoltre, che il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

Passa, quindi, all'articolo 6, che dispone il differimento dal 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 del termine per il versamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. La norma prevede, inoltre che i pagamenti delle rate successive avvengano il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Il successivo articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione della riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8, modificando la legge di stabilità 2015, dispone la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del taglio incrementale per il

2016 della spesa corrente, pari a complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e di 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9, modificando la legge di stabilità 2016, dispone la limitazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province al solo rendiconto.

Osserva che l'articolo 10, dando seguito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016), al comma 1 prevede una deroga alla normativa vigente, ai sensi della quale una quota di risorse del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia destinata alla finalità di investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore (articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013). In particolare, si prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

La norma consentirà alle regioni che avranno perseguito gli obiettivi di efficienza prescritti di disporre di risorse aggiuntive per il finanziamento del trasporto pubblico senza soggiacere ai vincoli di spesa contemplati nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che circoscrive le maggiori risorse

ad investimenti per migliorare la sicurezza dei trasporti, in tempi più rapidi e in via automatica.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio previsti dall'articolo 1, comma 710, della legge di stabilità 2016. Il comma 3 dispone, in favore delle regioni che hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali nel 2015, la proroga nel 2016 della possibilità di avvalersi della disciplina in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto, recata dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011.

Ricorda che, sulla base di tale norma, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa.

Segnala che il comma 4 reca disposizioni in materia di determinazione della liquidità regionale e di anticipazioni di tesoreria, il comma 5 introduce limitazioni alle possibilità degli enti pubblici strumentali delle Regioni di ricorrere ad anticipazioni di cassa e, infine, i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing*.

L'articolo 11 reca disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana, in attuazione del recente Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare dal 2016 alle norme di attuazione allo Statuto della Regione siciliana.

Il successivo articolo 12, invece, dà attuazione a parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della

Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti.

Fa presente che l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali mediante l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi, nelle more del riassetto dell'ordinamento tributario delle regioni a statuto ordinario, previsto dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e non ancora attuato.

Segnala che l'articolo 14 introduce disposizioni volte al risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario.

Si sofferma, in particolare, in considerazione delle competenze della Commissione, sull'articolo 16, in materia di spese di personale, che abroga la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti. Come specificato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che si pone in continuità con l'abrogazione, disposta dalla legge n. 190 del 2014 della norma, recata dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che imponeva il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad as-

sunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, è volta a superare le incertezze interpretative sulla portata programmatica o, al contrario, precettiva dei limiti alle facoltà assunzionali degli enti soggetti al Patto di stabilità interno. L'esigenza di un intervento legislativo dirimente è stata, da ultimo, affermata dalla Corte dei conti, con la deliberazione 3 maggio 2016, n. 16. Restano, comunque, fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dai commi 557 e 557-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Rileva che il successivo articolo 17, modificando la legge di stabilità per il 2016, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. In particolare, introducendo i commi aggiuntivi 228-*bis* e 228-*ter* all'articolo 1 della legge di stabilità 2016, la norma prevede, in primo luogo, la possibilità per i comuni negli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario al mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. Rileva che tale norma reca un contenuto analogo a quello recato dall'articolo 1, commi da 95 a 104, della legge n. 107 del 2015, che, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto l'avvio, per l'anno scolastico 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato per il sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il nuovo comma 228-*ter* prevede che i comuni nel triennio 2016-2018 possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato

nelle scuole d'infanzia e degli asili nido, sempre per consentire, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il mantenimento dei livelli di offerta formativa. In primo luogo, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale, si prevede la possibilità per i comuni di assumere, nei richiamati istituti scolastici, personale inserito in proprie graduatorie, nonché personale inserito in ulteriori proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Si prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni interessati, di utilizzare le risorse destinate all'assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2013 (si tratta di personale assunto con contratti a tempo determinato e con altre tipologie contrattuali flessibili) per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa rispetto al tetto di cui al predetto comma 28. Tali risorse possono essere utilizzate qualora le amministrazioni richiamate possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2013. Il terzo e quarto periodo del comma 228-*ter* prevedono altresì la possibilità per i comuni di avviare una ulteriore procedura di stabilizzazione del personale insegnante ed educativo mediante procedure selettive per titoli ed esami. La procedura riguarda, in particolare, il personale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale di cui al precedente comma 228-*bis* e al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie in precedenza richiamate. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive dovranno essere composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei

posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018) resta valida l'esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze dalla disciplina generale relativa al contratto a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Segnala, infine, che l'articolo 18 proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate e che l'articolo 19 reca la copertura finanziaria degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4, e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.

Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del Capo II, che reca norme in materia sanitaria. In particolare, l'articolo 20 introduce disposizioni volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale attraverso la precisa determinazione della tempistica relativa alla definizione delle risorse finanziarie da attribuire annualmente alle regioni. Osserva che l'articolo 21 reca disposizioni per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 e per la definizione del meccanismo di ripiano per il 2016 nonché disposizioni concernenti l'Azienda italiana del farmaco (AIFA).

Segnala che il Capo III reca norme in materia ambientale. In particolare, l'arti-

colo 22 introduce disposizioni per la messa a norma delle discariche abusive, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2007. Lo stesso articolo reca anche disposizioni che riguardano l'attività dei commissari per il trattamento delle acque reflue urbane, al fine di conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2014/2059.

Fa presente che il Capo IV consta del solo articolo 23, che reca disposizioni finanziarie per il sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, mentre, al Capo V, l'articolo 24 introduce disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013.

Segnalato che, al Capo VI, l'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, si riserva di formulare una proposta di parere che segnali alla Commissione di merito anche questioni ulteriori rispetto a quelle affrontate nel testo del decreto, ma comunque incidenti sulle assunzioni degli enti locali.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero. ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA

Variazione nella composizione della Commissione	127
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, comunica che il deputato Settimo Nizzi ha cessato di far parte della Commissione.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, fa presente che in questa sede intende approfondire il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli 20 e il 21 del provvedimento in oggetto, che investono direttamente le competenze della Commissione Affari sociali.

L'articolo 20, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in questo caso con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il comma 1 reca alcune integrazioni (inserendo i commi 1-*bis* e 5-*bis* e aggiungendo un periodo al comma 7) alla normativa concernente la determinazione dei fabbisogni sanitari regionali standard, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, introducendo una nuova procedura, valida dal 2017.

Ricapitola in maniera rapida le diverse scadenze previste nell'ordine in cui si presentano cronologicamente per ciascun

anno di riferimento. Entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni eleggibili per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard ed entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre (comma 5-*bis* dell'articolo 27). Per rispettare tali scadenze, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi anche sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili (ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 27)

Le restanti scadenze sono fissate dal comma 1-*bis* del citato articolo 27. Entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, determinano i costi e i fabbisogni standard regionali.

In assenza di intesa, entro il 15 marzo dell'anno di riferimento si provvede in via provvisoria alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto fa riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni e assegna alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto, si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale.

Perdurando l'assenza di intesa, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva. In ogni caso, tale determinazione non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Come rilevato anche nella relazione illustrativa, negli esercizi 2014 e 2015 la tardiva acquisizione dell'intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del fabbisogno sanitario delle regioni e sull'individuazione delle relative fonti di finanziamento, non ha consentito l'erogazione alle regioni in termini di cassa, delle quote di finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2014 e 2015 eccedenti la quota premiale. Ciò ha comportato un trasferimento di cassa inferiore al trasferimento che si sarebbe registrato se l'intesa fosse intervenuta in corso d'anno. Il comma 2 dell'articolo 20 consente pertanto, per il solo 2016, nelle more del perfezionamento dei decreti di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle regioni per gli esercizi 2014 e 2015, di eseguire comunque i pagamenti delle quote di finanziamento non condizionate alla verifica con esito positivo degli adempimenti, al fine di favorire la regolare gestione di cassa delle regioni ed evitare ad esse un aggravio di oneri da ritardo dei pagamenti. Il livello dell'erogazione è determinato nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016. Sono autorizzati, in sede di consuntivazione dei dati riferiti ai due esercizi, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

La Relazione tecnica quantifica le risorse da erogare in circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e in 2,4 miliardi di euro per il 2015.

L'articolo 21, che reca misure di governo della spesa farmaceutica, si apre (comma 1) con una sorta di norma programmatica che prevede la revisione di tale sistema di governo entro la fine del 2016, in coerenza con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il 2 luglio 2015.

I commi da 2 a 9, da 13 a 15 ed il comma 23 concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. Ricorda che sono stati superati entrambi i limiti nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e il solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014. Dati dettagliati sono resi disponibili dalla relazione tecnica. In questa sede, ricorda che si tratta di quasi 50 e di oltre 285 milioni di euro per l'assistenza farmaceutica territoriale rispettivamente nel 2013 e 2015 e di oltre 770 milioni di euro nel 2013, quasi 1.050 milioni di euro nel 2014 e oltre 1.535 milioni di euro nel 2015 per la spesa farmaceutica ospedaliera. Come precisato nelle relazioni illustrativa e tecnica, le procedure per la corresponsione di tali quote non sono state ancora espletate dall'AIFA, anche a causa di diverse sentenze di annullamento del TAR del Lazio.

In particolare, il comma 2 prevede che l'AIFA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblici nel proprio sito *internet* l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente e che, entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di AIC corrispondano provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2015 dell'importo risultante dal predetto elenco. Ai sensi del comma 4, i dati alla base del calcolo

provvisorio sono messi a disposizione delle aziende farmaceutiche che possono presentare, ai sensi del comma 5, richieste di rettifica. In assenza di rettifica non è dovuto dalle aziende alcun versamento ulteriore oltre all'acconto di cui al comma 2 (comma 9). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede alla pubblicazione dei dati definitivi, tenuto conto delle istanze di rettifica (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016. La determinazione della quota annua definitiva a carico di ciascuna azienda farmaceutica è operata, secondo quanto previsto dal comma 7, in proporzione all'entità del superamento del *budget* attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato dell'anno precedente quello di riferimento che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementalmente rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del *budget* annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA per i farmaci innovativi e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie: per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi; ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del *budget* assegnato dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano.

Il comma prevede anche una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, che abbiano distribuito in commercio per la prima volta uno o più farmaci non orfani e non innovativi.

Il comma 13 pone con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

Il comma 23 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo denominato « Fondo per *payback* 2013-2014-2015 » al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. I predetti importi sono attribuiti alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quelli successivi.

I commi da 10 a 12 concernono la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015 utilizzando in parte il meccanismo illustrato in precedenza per le aziende farmaceutiche. Il comma 10 fa letteralmente riferimento anche al 2014, anno in cui, tuttavia, non si è verificato il superamento del limite. Sarebbe quindi opportuna una correzione al riguardo.

In particolare, il comma 10 prevede in caso di variazione positiva del fatturato per medicinali erogati in regime di assistenza convenzionale, che l'AIFA determini il ripiano a carico della filiera di-

tributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 di detta variazione, mentre il successivo comma 11 regola il calcolo della quota definitiva. Il comma 12 prevede una disciplina di favore in caso di mancata istanza di rettifica analoga a quanto previsto dal comma 9 per le aziende farmaceutiche.

La novella di cui al comma 16, integrando a partire dal 2016 il decreto-legge n. 159 del 2007, eleva dal 20 al 50 per cento la quota percentuale di ripiano non distribuita in maniera proporzionale tra tutte le aziende ma posta a carico della singola azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco innovativo per la parte eccedente i 300 milioni di fatturato di tale farmaco.

I commi da 17 a 21 concernono la determinazione delle quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. Riguardo alle aziende farmaceutiche, il valore del *budget* è determinato, entro i termini di cui ai commi 17 e 18, rispettivamente in via provvisoria ed in via definitiva, in misura pari ai due valori (provvisorio e definitivo) del *budget* assegnato per il 2015 in base alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 4, 5, 6 e 7.

Entro il 31 ottobre 2016, l'AIFA definisce l'eventuale superamento dei due limiti di spesa farmaceutica con riferimento al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e l'importo della quota imputabile a ciascuna azienda, sulla base dell'eventuale superamento del *budget* summenzionato (comma 19). La quota di ripiano deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 15 novembre 2016. La determinazione circa l'eventuale superamento dei due limiti con riferimento all'intero anno 2016 e circa l'importo della quota imputabile (sulla base del suddetto criterio) a ciascuna azienda è operata dall'AIFA entro il 31 marzo 2017 (comma 20). L'even-

tuale corrispondente quota di conguaglio deve essere versata dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2017.

Entro i medesimi termini temporali del 31 ottobre 2016 e del 31 marzo 2017, l'AIFA definisce altresì – in caso di superamento, rispettivamente per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 e per l'intero anno 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale – la misura della riduzione provvisoria delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita dei medicinali (con conseguente incremento dello sconto in favore del Servizio sanitario nazionale). Il secondo periodo del comma 19 ed il comma 21 pongono norme contabili per le regioni e le province autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016.

Il comma 22 prevede che l'AIFA abbia accesso diretto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai flussi informativi inerenti al monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C.

3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, sulla base delle richieste di intervento pervenute, avranno luogo due sedute da dedicare ancora alla discussione, per poi procedere, prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, alla costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato.

Delia MURER (PD) esprime soddisfazione per il fatto che anche le audizioni svolte, oltre al dibattito svoltosi in Commissione, abbiano mostrato il superamento del clima di forte contrapposizione sulle tematiche del « fine vita » verificatosi nella passata legislatura, apportando un utile contributo alla definizione di un diritto « mite », teso ad assicurare il rispetto della scelta dei singoli. Le audizioni svolte hanno consentito, a suo avviso, di individuare meglio le fonti giuridiche di riferimento, a partire dall'articolo 32 della Costituzione, per superare l'impostazione contenuta nel codice Rocco.

Nel sottolineare l'importanza del consenso informato e della pianificazione condivisa delle cure, inclusa la sedazione profonda, in ogni caso non sostitutive delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), ne evidenzia la distinzione rispetto alle pratiche eutanasiche e ribadisce la necessità di una vincolatività delle dichiarazioni nell'ambito di una piena assunzione di responsabilità da parte del paziente, del medico e del fiduciario. Occorre evitare una eccessiva burocratizzazione delle DAT, che rappresentano una scelta non obbligata e rispetto alle quali non è opportuno prevedere forme di scadenza a prescindere dalla volontà del soggetto redigente.

Pone in particolare rilievo il contributo offerto dai rappresentanti del Comitato nazionale di bioetica, che, tra l'altro, hanno segnalato l'incostituzionalità di un approccio eccessivamente restrittivo come quello seguito nella passata legislatura e adottato da alcune delle proposte di legge in esame. Nel ricordare che il Parlamento deve colmare un ritardo, in considerazione delle aspettative presenti nel Paese, ribadisce l'importanza di approvare una normativa mite, rispettosa e non invasiva, che possa assicurare maggiori dignità nelle fasi finali della vita, proteggendo da interferenze non volute, a cominciare da quelle provenienti da istituzioni pubbliche.

Matteo MANTERO (M5S), associandosi all'intervento della collega Murer, rileva che le audizioni svolte hanno facilitato il compito della Commissione, chiarendo quasi tutti i nodi più problematici. Segnala che la facoltà di interrompere i trattamenti sanitari, dopo avere ricevute le necessarie informazioni, oltre che assicurare la libertà di scelta, può determinare come conseguenza un maggiore ricorso a tale trattamenti, scongiurando il rischio di un rifiuto a priori, motivato dal timore della irreversibilità della scelta adottata. Le audizioni hanno inoltre definitivamente chiarito la natura di trattamento sanitario delle pratiche di nutrizione artificiale, peraltro assai invasive, ed evidenziato la necessità di tutelare la libertà di scelta del malato, a prescindere dal verificarsi di situazioni di accanimento terapeutico e anche sulla base delle garanzie offerte dalla Costituzione, proteggendo nello stesso tempo il medico da possibili conseguenze penali.

Ricorda che se non si riconosce la natura vincolante delle DAT, con l'unico eventuale limite costituito da eventuali sensibili progressi intervenuti nella tecnologia medica, l'intervento normativo sarebbe privo di scopo in quanto non è necessaria una legge per consentire di esprimere un punto di vista su una qualsiasi questione. Occorre comunque garantire la libertà di astensione, nonché la tutela penale, del personale medico, senza però rendere impossibile il rispetto delle scelte dei pazienti. Nel ribadire che le audizioni hanno facilitato la strada per introdurre una normativa che non si sostituisca alla volontà dei singoli ma si limiti ad offrire uno strumento per incidere sulle scelte di fine vita, preannuncia la presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di una nuova proposta di legge che raccoglie gli spunti ricevuti, nonché alcuni suggerimenti provenienti da una consultazione pubblica svolta attraverso la rete, auspicando che ciò possa rappresentare un contributo alla Commissione e alla relatrice per l'adozione di un testo capace di fornire le dovute risposte.

Silvia GIORDANO (M5S), riconoscendosi nei concetti espressi dai colleghi Murer e Mantero, rinuncia al suo intervento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, preannuncia un intervento di replica al termine della discussione preliminare, che dovrà concludersi nella seduta successiva.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	149

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	140
Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	140
Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	140

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	140
7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-01045 L'Abbate: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Discussione e rinvio</i>)	140
7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	141
Sui lavori della Commissione	141

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del
presidente Luca SANI. — Interviene il sot-

tosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che nella seduta del 22 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato lo schema di decreto legislativo. Ricorda altresì che nella seduta di mercoledì 6 luglio il gruppo Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di rilievi. Avverte inoltre che lo stesso gruppo ha presentato in data odierna una nuova formulazione della sua proposta di rilievi (*vedi allegato 1*). Comunica quindi di aver predisposto, in qualità di relatore, una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S) preannuncia preliminarmente il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ritiene, infatti, in primo luogo, antistorica la militarizzazione di un corpo civile, che porterà alla compressione dei diritti acquisiti dei lavoratori, soprattutto in materia sindacale.

Ricorda a tale proposito che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territo-

rio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e che il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra. L'articolo 8 ha poi disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, « la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentari », « la salvaguardia delle professionalità esistenti », nonché « la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire ».

Stigmatizza quindi l'*irritualità* della delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante utilizzata per sottercere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia.

Ricorda, poi, che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio della formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato.

Sottolinea quindi come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, abbia maturato nella repressione delle contravvenzioni e dei delitti ambientali una specifica competenza con il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente. Stesse considerazioni devono essere svolte in ordine al

Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali per esercitare poteri ispettivi sulle produzioni agroalimentari al fine di prevenire e reprimere le frodi alimentari, per contrastare le frodi ai danni dell'UE nel settore dei finanziamenti comunitari al settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, nonché sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e agli indigenti.

Ciononostante, pur a fronte della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, ritengono non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali *standard* qualitativi di contrasto del crimine ambientale.

Ricorda infatti il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello Stato che non può essere ascritto a un ruolo e a una funzione militare, ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì una forza di polizia con funzione tecniche. La diversità ontologica sottesa tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello *status* dei componenti del Corpo forestale con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno.

A tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione del

personale femminile per il quale l'arruolamento può essere solo volontario. Questa contraddizione risulta più evidente se si considera che la militarizzazione riguarderà non solo il personale in divisa ma anche i ruoli tecnici strumentali amministrativi quali i periti, i revisori, i collaboratori e gli operatori, ovvero lavoratori non armati se senza uniforme, spesso con molti anni di servizio alle spalle, in alcuni casi obiettori di coscienza o invalidi.

A tutti costoro la delega lascia ben poco scampo: qualora non dovessero risultare idonei alla militarizzazione o non dovessero accettarla, verranno indirizzati in altri ambiti della Pubblica amministrazione. Qualora però il personale non dovesse accettare la ricollocazione offerta, non resterebbe che tornare al contingimento iniziale o finire in mobilità presso la Pubblica amministrazione. Per tutte queste ragioni ritiene non ultroneo parlare di «ricatto occupazionale», che aprirà inoltre la strada a numerosi contenziosi.

In definitiva, ritiene che il decreto legislativo in esame risulti viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8, laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica.

In merito all'unitarietà delle funzioni, manifesta rammarico nel prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni a oggi svolte efficacemente dal Corpo forestale dello Stato relativamente al rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull'*enforcement* di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e della flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione.

Stesso discorso deve essere fatto per le competenze per l'antincendio boschivo e per il pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È ben noto infatti come l'azione più efficace di contrasto agli incendi boschivi, ancor prima dello spegnimento, è la prevenzione, attuata dalle circa 3.700 unità del Corpo Forestale dello Stato che operano nelle stazioni e nei posti fissi e che, con l'assorbimento nei Carabinieri, verranno meno. I « soli » 300 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, oltre ai 90 elicotteristi che transiteranno nei Vigili del Fuoco, infatti, appaiono completamente insufficienti per il prosieguo dell'efficace azione preventiva dagli incendi boschivi, fin qui svolta dal Corpo forestale. Sempre in questo ambito, ritiene ancora indefinita l'attività di indagine per l'individuazione dei piromani, anche questa attribuita da sempre al Corpo Forestale, come la previsione di dividere il servizio aereo del Corpo forestale in parti uguali tra Carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso, mentre presso il Centro Operativo Aereo Unificato verrà meno il funzionario del Corpo Forestale dello Stato che decideva in merito all'invio dei mezzi aerei rispetto alle richieste di intervento, sulla base di valutazioni estremamente tecniche.

Sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti ritiene non possibile non stigmatizzare il « ruolo ad esaurimento » in cui verrebbe inquadrato il personale proveniente dal Corpo forestale, come una sorta di riservisti in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre, non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo Forestale dello Stato in tema di selvicoltura, assestamento forestale, dendrometria, patologia, botanica, micologia, sistemazioni idraulico forestali, legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno

inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO₂, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi.

In tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del corpo forestale dello Stato, su molte delle quali insistono Zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario o riserve integrali, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, attraverso i coordinamenti Territoriali per l'Ambiente, non risulta chiaro come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Corpo forestale transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Corpo forestale e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale. Inoltre, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 della legge delega non si realizzerà nemmeno alcuna « razionalizzazione dei costi »: infatti l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Corpo forestale non comporterà risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (stimati in circa 2 milioni di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi forestali regionali, diretta e prevedibile

conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro.

L'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge 124 del 2015 è stato individuato in quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo, osserva però che non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque regioni a statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali.

Ritiene poi che in relazione al decreto in esame, debbano essere altresì considerati ulteriori aspetti, quali il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle polizie provinciali, che produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'azione contro il bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa « Eu-Pilot » aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace, a parere degli scriventi, la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali.

Suscita preoccupazione il destino dei Centri recupero animali selvatici, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiaro, inoltre, la sorte occupazionale legata agli operai a tempo indeterminato e determinato che, operando soprattutto nell'ambito degli Uffici Territoriali per la Biodiversità, hanno finora garantito lo svolgimento di funzioni e competenze peculiari volte al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi naturali, attraverso un *know-how* difficilmente rimpiazzabile.

A dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata infine la campagna di raccolta di firme *on-line* denominata « Salviamo la Forestale » che ha raccolto ben 116.596 firme on line, e il *referendum* interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Corpo forestale si sono dichiarati contrari alla militarizzazione.

Il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia... » (AS 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015, evidenziandosi una chiara *impasse* o comunque notevoli difficoltà anche e soprattutto in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Da ultimo, ritiene che per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del Corpo forestale stesso del personale delle polizie provinciali, l'unificazione dei Corpi forestali regionali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che paradossalmente non è rientrato nel novero di alcuna razionalizzazione. Infine, vista la portata della delega che altera gli equilibri democratici tra forze di polizia a ordinamento civile e militare stabiliti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, qualsiasi iniziativa di modifica deve rimanere prerogativa assoluta del Parlamento e non un'iniziativa governativa.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene pregiudiziale chiedersi se un provvedimento del genere abbia una sua validità. Ritiene, infatti, che con l'eliminazione del Corpo forestale dello Stato s'indebolisca la tutela delle filiere agroalimentari, se non sul piano operativo, sul piano etico: è un segnale chiaro al Paese che dimostra che la tutela dell'ambiente, del *made in Italy* e della biodiversità non è una priorità. Né può essere esibita come positiva la militarizzazione del Corpo, formato in gran parte da personale non militare. Ricorda viceversa a tale riguardo che nella passata legislatura la stessa Commissione si batté per inserire anche il Corpo forestale dello Stato nel sistema di polizia giudiziaria presso le procure e trovò un Governo sensibile che procedette in tale direzione.

Invita pertanto la maggioranza a un serio ripensamento e a non intraprendere una strada che dovrà essere ripercorsa a ritroso da un prossimo Esecutivo, diverso dall'attuale, che procederà ad un ricompattamento del Corpo forestale dello Stato, oggetto oggi di uno spacchettamento, in nome di una mal intesa *spending review*. Tanto è vero che si annuncia la costituzione di nuovi corpi forestali regionali, in netta antitesi con il proposito di procedere sulla via della *spending review*.

Osserva inoltre che bisognerebbe anche fare chiarezza sull'origine di tale misura, atteso che non risulta ad oggi noto l'ideatore dell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri, e ragionare se non sarebbe stato più utile una risistemazione delle forze di polizia nel loro complesso.

Da ultimo esprime rammarico per la consapevolezza che da tale operazione il Paese esca sconfitto mentre si avvantaggiano di tale situazione gli agricoltori furbi, gli ecocriminali, i contraffattori e i piromani, ma allo stesso modo i promotori di operazioni di *marketing* a breve nei confronti dei quali la Commissione avrebbe dovuto reagire.

Invita pertanto la maggioranza a desistere dal proposito di procedere oltre sulla strada intrapresa – sbagliata –, anche per

l'inutilità di tale azione, destinata nei prossimi cento giorni a subire una brusca e giusta inversione di direzione.

Mino TARICCO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, pur permanendo perplessità e riserve. Ritiene infatti che la proposta di rilievi, importante perché tende a mantenere un rapporto organico tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le nuove configurazioni che il Corpo forestale dello Stato verrà ad assumere, recepisca alcuni punti importanti emersi nel dibattito, per esempio con riferimento al tema del Cites e a quello della biodiversità, recuperati anche con il concorso dell'opposizione, che saranno particolarmente utili nel successivo dibattito presso le competenti Commissioni riunite I e IV.

Alessandra TERROSI (PD) preannuncia che si asterrà nella votazione per le medesime perplessità cui si è riferito il collega Taricco.

Luciano AGOSTINI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole per mero spirito di disciplina di gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di rilievi del relatore non porrà in votazione la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.45.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco CARRA (PD), *relatore*, propone di rinviare la trattazione della sua proposta di parere alle ore 14.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.05.

Marco CARRA (PD), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere (*vedi allegato 3*) fa presente la necessità di dare un governo europeo alla questione lattiero-casearia, al fine di evitare un eccesso di distinzioni e al fine di giungere ad una politica comune per il settore che possa fronteggiare la crisi in modo omogeneo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore Carra, che richiede alcune misure positive per il settore del latte, come quella che applica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il sostegno alla produzione tramite la pianificazione.

Osserva poi la circostanza singolare che siano gli indigenti, attraverso il loro fondo, a dare un sostegno alla produzione lattiero-casearia: sarà pertanto chi ha bisogno di aiuto ad aiutare il settore in difficoltà. Giudica positiva la proroga al SIN fino all'espletamento della gara con la Consip.

Manifesta quindi rammarico per il mancato intervento del Governo in merito al settore cerealicolo, ma ringrazia il relatore e la maggioranza per aver voluto inserire questo aspetto tra le condizioni per il parere, trattandosi di un settore letteralmente in ginocchio.

Ringrazia infine il relatore e gli uffici per il lavoro svolto.

Giuseppe ROMANINI (PD) prende atto con soddisfazione in ogni caso della volontà di intervenire in modo significativo sul settore primario anche con questo passaggio legislativo, in particolare con riferimento al settore lattiero-caseario nella fase di passaggio dal sistema delle quote al libero mercato. Ricorda a tale proposito i dieci milioni di euro per i produttori di latte da fondo per gli indigenti, soluzione scaturita anche attraverso il dialogo costruttivo all'interno della Commissione e con il Governo. Ricorda inoltre la crisi di altri importanti comparti, come quello suinicolo e i numerosi interventi a favore della finanza degli enti locali, non rilevanti per ragioni di merito nell'ambito delle competenze istituzionali della Commissione Agricoltura.

Dichiara infine che il suo gruppo voterà convintamente a favore della proposta di parere presentata dal relatore Carra.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 6 luglio, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 30 giugno 2016.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 6 luglio, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 30 giugno 2016.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 6 luglio, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 30 giugno 2016.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-01045 L'Abbate: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00987 Mongiello

e inizia la discussione della risoluzione 7-01045 L'Abbate.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso, l'onorevole L'Abbate aveva preannunciato la presentazione di una risoluzione da parte del proprio gruppo, mentre l'onorevole Mongiello aveva rilevato la necessità di procedere preliminarmente all'audizione dei rappresentanti della filiera del grano duro. Al riguardo, ricorda che tale audizione, insieme a quella dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, è già stata programmata per la seduta di giovedì prossimo, 14 luglio.

Comunica quindi che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione L'Abbate 7-01045. Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01016 Venittelli e inizia la discussione della risoluzione 7-01046 Benedetti.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso la presentatrice ha illustrato la propria risoluzione. Ricorda altresì che il 5 luglio scorso è stata svolta l'audizione delle organizzazioni della pesca.

Comunica quindi che è stata presentata la risoluzione 7-01046 Benedetti, avente il medesimo oggetto. Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mino TARICCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di esaminare la sua proposta di risoluzione sulla *popilia japonica*, oggetto di un atto di sindacato ispettivo in Assemblea.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che riporterà la richiesta dell'onorevole Taricco in sede di ufficio di presidenza, che potrebbe anche determinarsi ad esaminare congiuntamente tutte le risoluzioni presentate sulle fitopatie.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

**PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306),

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto legislativo, rilevando che:

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Delegha al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

Il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra.

L'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, « la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e

della sicurezza agroalimentari », « la salvaguardia delle professionalità esistenti », nonché « la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire ».

Va stigmatizzata l'*irritualità* delle delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante utilizzata, ad avviso degli scriventi, per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto della formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato.

Va sottolineata come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città.

L'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzioni e dei delitti ambientali una specifica com-

petenza così come previsto dall'articolo 8 della LEGGE 8 luglio 1986, n. 349 recante « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, (successivamente « Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente. Stesse considerazioni devono essere svolte ordine al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari istituito nel 1982 come ha « Nucleo Carabinieri » presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e riconfigurato nel 1994 nel « Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari ». Il Comando ha assunto l'attuale denominazione con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005 n.79 e, secondo quanto ribadito dall'articolo 6 del recente D.P.C.M. 27.2.2013 n.105 (in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito in L. 7 agosto 2012), è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per esercitare poteri ispettivi sulle produzioni agroalimentari al fine di prevenire e reprimere le frodi alimentari; inoltre, per contrastare le frodi ai danni dell'UE nel settore dei finanziamenti comunitari, svolge controlli straordinari sulla erogazione e sul percepimento dei finanziamenti UE nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, nonché sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e agli indigenti.

Rilevando, inoltre, che:

Gli scriventi, pur consapevoli della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, ritengono non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica

del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali standard qualitativi di contrasto del crimine ambientale.

Va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia.

La diversità ontologica sottesa tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello status dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno.

A tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione del personale femminile per il quale l'arruolamento può essere solo volontario. Questa contraddizione risulta più evidente se si considera che la militarizzazione riguarderà non solo il personale in divisa ma anche i ruoli tecnici strumentali amministrativi quali i periti, i revisori, i collaboratori e gli operatori, ovvero lavoratori non armati se senza uniforme, spesso con molti anni di servizio alle spalle, in alcuni casi obiettori di coscienza o invalidi. A tutti costoro la delega non lascia ben poco scampo: qualora non dovessero risultare idonei alla militarizzazione o non dovessero accettarla, verranno indirizzati in altri ambiti della P.A. individuati con D.P.C.M. su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto

del rispettivo fabbisogno, preferibilmente tra quelli che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (articolo 12, comma 3 del decreto in esame). Qualora però il personale non dovesse accettare la ricollocazione offerta, o ritorna al contingentamento iniziale o finirà in mobilità presso la P.A.: per tutte queste ragioni non è ultroneo parlare di «ricatto occupazionale» che aprirà inoltre la strada a numerosi contenziosi.

Il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica.

In merito alla unitarietà delle funzioni, gli scriventi non possono non prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni ad oggi commendevolmente svolte dal corpo forestale dello Stato sul rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull'*enforcement* di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione.

Stesso discorso deve essere fatto per le competenze per l'antincendio boschivo e per il pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È ben noto infatti come l'azione più efficace di contrasto agli incendi boschivi, ancor prima dello spegnimento, è la prevenzione, attuata dalle circa 3.700 unità del Corpo Forestale dello Stato che operano nelle stazioni e nei posti fissi e che, con l'assorbimento nei Carabinieri, verranno meno. Insomma, allo stato attuale i «soli» 300 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, oltre ai 90 elicotteristi che transi-

teranno nei Vigili del Fuoco, appaiono completamente insufficienti per il prosieguo dell'efficace azione preventiva dagli incendi boschivi, fin qui svolta dal CfS. Sempre in questo ambito, non si comprende a chi verrà attribuita l'attività di indagine per l'individuazione dei piromani, anche questa attribuita da sempre al Corpo Forestale. Inoltre il decreto legislativo agli artt. 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del CfS in parti uguali tra carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso, mentre presso il Centro Operativo Aereo Unificato verrà meno il funzionario del Corpo Forestale dello Stato che decideva in merito all'invio dei mezzi aerei rispetto alle richieste di intervento, sulla base di valutazioni estremamente tecniche.

Sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge cd Madia non è possibile non stigmatizzare il «ruolo ad esaurimento» in cui verrebbero inquadrato il personale proveniente dal corpo forestale dello stato, una sorta di riservisti in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo Forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento Forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO₂, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi.

In tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del corpo forestale dello Stato, su molte delle quali insistono ZPS (Zone protezione speciale), SIC (siti di interesse comunitario) o riserve integrali, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, attraverso i coordinamenti Territoriali per l'Ambiente (CTA), non risulta chiaro come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Cfs transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Cfs e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale.

Va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 della legge delega 124/2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Cfs non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (stimati in circa 2 mln di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi Forestali Regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro.

L'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge 124/2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo – ad avviso degli scriventi – non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque

paradossali conseguenze nelle cinque regioni a statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali.

Rilevando altresì che:

In relazione al decreto in esame, vanno altresì considerati ulteriori aspetti.

Il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo Forestale Nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie Provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace, a parere degli scriventi, la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali.

Suscita preoccupazione il destino dei CRAS, Centri Recupero Animali Selvatici, gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiaro, inoltre, la sorte occupazionale legata agli operai a tempo indeterminato e determinato che operando soprattutto nell'ambito degli UTB (Uffici Territoriali per la Biodiversità), hanno finora garantito lo svolgimento di funzioni e competenze peculiari volte al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi naturali, attraverso un *know-how* difficilmente rimpiazzabile.

A dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Cfs nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme on-line denominata «Salviamo la Forestale» che ha raccolto ben 116.596 firme *on line*, e il referendum interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Cfs si sono dichiarati contrari alla militarizzazione.

Il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1

del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia... » (AS 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge 124/2015, evidenziandosi un chiaro impasse o comunque notevoli difficoltà anche e soprattutto in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Rilevando infine che:

Per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della

sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del CfS stesso del personale delle polizie provinciali, l'unificazione dei Corpi forestali regionali e dell'ICQRF (ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) in capo al Mipaaf che paradossalmente non è rientrato nel novero di alcuna razionalizzazione. Altresì, visto la portata della delega che altera gli equilibri democratici tra forze di polizia ad ordinamento civile e militare stabiliti dalla Legge 1° aprile 1981 n. 124, qualsiasi iniziativa di modifica di quest'ultimi, deve rimanere prerogativa assoluta del Parlamento e non una iniziativa governativa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 306);

preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;

considerato, per quanto di competenza, che l'articolo 7, comma 1, prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma, insieme con le relative funzioni, con l'eccezione di alcune competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta agli incendi boschivi), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione);

preso atto che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali resta attribuita la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea ed internazionale e di raccordo con le politiche forestali regionali, nonché la competenza in materia di cer-

tificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali;

condiviso l'impianto generale che permette il mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti del Corpo forestale e l'esistenza, anche in futuro, di una Forza di Polizia specializzata nel settore della tutela agroalimentare e forestale;

considerato che l'articolazione delle funzioni relative agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES) risulta suddivisa tra l'Arma, alla quale sono affidati i servizi di contrasto al commercio illegale, la Guardia di finanza, alla quale compete il controllo all'interno degli spazi doganali, ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale compete il rilascio delle certificazioni per il commercio e la detenzione, nonché la tenuta del registro degli alberi monumentali;

ritenuto che tale ripartizione rischia di inficiare l'osservanza del principio della delega relativo al mantenimento dell'unitarietà di funzione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema in esame

con i seguenti rilievi:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la permanenza

del rapporto funzionale tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il personale del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, anche una volta esaurito il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il trasferimento di tutto il personale addetto alla CITES in sede centrale e periferica dello Stato, inquadrabile nell'ambito di un ruolo speciale, al fine di garantire lo svolgimento unitario a livello nazionale e periferico dei compiti di certificazione amministrativi e di controllo, relativamente agli obblighi assunti in sede di Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES);

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, ai fini dell'espletamento del ruolo di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agricola e forestale, di trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso l'istituzione di un ruolo speciale presso lo stesso Ministero, del contingente di personale attualmente inquadrato a titolo di operaio a tempo determinato e a tempo indeterminato del Corpo forestale dello Stato ed operante presso gli uffici territoriali per la Biodiversità del medesimo Corpo per la custodia e la gestione dei beni naturalistici di proprietà demaniale;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di espungere al comma 4 dell'articolo 12 l'inciso « per la privatizzazione del posto di lavoro », trattandosi di espressione non prevista dalla legge delega.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (3926);

considerato che l'articolo 23 prevede talune disposizioni riguardanti il comparto agricolo;

rilevato, in particolare, che la disposizione in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip;

considerate con favore le misure predisposte;

ritenuto che le disposizioni relative al settore lattiero-caseario, pur necessarie ed urgenti, devono essere integrate con una strategia di lungo corso che sia in grado di accompagnare il necessario processo di ristrutturazione del comparto in ambito nazionale ed europeo, al fine di rendere

possibile un equilibrio tra domanda ed offerta basata su prezzi remunerativi e su una produzione di qualità;

rilevata, inoltre, l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con ulteriori misure in grado di fornire risposte immediate al comparto, prevedendo che le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi quadro per la cessione di latte crudo; intervenendo sulle somme dovute agli allevatori per il pagamento del prelievo relativo alla campagna lattiero caseario 2014-2015, in modo da ridurre l'importo richiesto; estendendo alle imprese del settore suinicolo, fortemente colpite dalle riduzioni delle esportazioni, di poter accedere agli interventi previsti a carico del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario beneficiando del sostegno destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari;

considerato, altresì, che occorre intervenire con tempestività, nel settore cerealicolo, predisponendo un Piano nazionale per il sostegno alla competitività delle imprese, chiamate ad affrontare una grave crisi a causa del crollo dei prezzi di produzione;

ritenuto, altresì, che strettamente connesso alla gestione degli aiuti PAC per il comparto lattiero-caseario risulta il buon funzionamento di Agea, in sofferenza per i costi di funzionamento, alla

quale occorre permettere di utilizzare somme presenti a bilancio e di dismettere beni di sua proprietà per la realizzazione di nuove economie di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 23:

dopo il comma 6, vengano aggiunti i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.

4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti. »;

b) al comma 5, le parole: « , per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, » sono soppresse;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente:

« 6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione. ».

6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono, in rappresentanza

delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, stipulare accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il venti per cento del settore.

6-quater. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto di cui al presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari, negli anni 2015 e 2016. ».

venga prevista l'adozione di un Piano nazionale per il settore cerealicolo da parte

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volto a sostenere la competitività delle imprese, attraverso programmi di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche, la creazione di reti di imprese e la diffusione di accordi stabili di filiera, il miglioramento della qualità del prodotto, anche attraverso il trasferimento delle conoscenze della ricerca tecnologica e scientifica alle imprese del settore ed il sostegno alla costituzione di gruppi operativi di cui all'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

venga autorizzato l'utilizzo, per le finalità connesse al funzionamento di Agea, delle risorse esistenti su bilancio della stessa Agenzia previste in origine per la restituzione del prelievo lattiero caseario versato in eccesso per campagne lattiero casearie per gli anni dal 1995/1996 a 2002/2003;

venga autorizzata, ai fini del conseguimento di nuovi risparmi di spesa, la cessione di beni di proprietà Agea facenti parte del progetto « TELEAR- sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio, non più necessari per le proprie finalità istituzionali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva innanzitutto che l'Accordo in esame – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.

Ricorda che il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/

2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, qui in esame.

Insieme con i citati regolamenti, l'Accordo costituisce dunque parte di un regime armonizzato di tutela. I regolamenti in questione, infatti, entrati in vigore dal 20 gennaio 2013, si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE

(sentenza della corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare.

In particolare, le Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, hanno adottato la risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122, che impegnava il Governo a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, e, contestualmente, a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione.

Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

La relazione governativa al disegno di legge in esame mette in evidenza che la protezione brevettuale è dunque assicurata oggi da sistemi esterni all'UE.

Vi è la protezione nazionale e accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio.

Attualmente, a livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, il quale consente un'unica procedura centralizzata di concessione (cd. Brevetto europeo) riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi.

Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (in-

glese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione – una volta espletata la procedura di convalida nazionale – i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.

Invece, secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario. Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.

Per quanto concerne il contenuto specifico dell'Accordo in esame, questo si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera.

La parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35.

In particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche.

L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.

Ai sensi dell'articolo 6 il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta.

L'articolo 8 è dedicato alla composizione dei collegi del tribunale di primo grado.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo.

Gli articoli 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio – composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente, il quale dispone di un voto –, nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti.

Gli articoli 15-19 riguardano i giudici del tribunale, dettandone i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina, sancendo l'indipendenza e l'imparzialità.

Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti, e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti il primato.

L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli articoli 25 e 26 concernono rispettivamente il

diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (articolo 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (articolo 29).

Infine gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento Ue 1215 del 2012, e, ove applicabile, alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. L'articolo 35 riguarda poi l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.

La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39).

Il bilancio del tribunale, è stabilito, dovrà essere in pareggio e finanziato da risorse proprie del tribunale medesimo. Inoltre, se il tribunale non fosse in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti s'impegnano a versare contributi speciali.

L'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).

Qui merita richiamare, in particolare, il contenuto degli articoli 49-51, di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue uff-

ciali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dall'Italia.

La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo.

Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.

Quanto al disegno di legge di ratifica, consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. L'articolo 5 reca le norme di copertura del provvedimento.

Chiara SCUVERA (PD), nel ringraziare la collega Iacono per l'esauriente relazione svolta, sottolinea come la ratifica in esame costituisca un risultato importante, che completa il percorso compiuto, anche a livello parlamentare, per l'adesione al sistema del brevetto unico europeo.

Si tratta di un sistema che consente la tutela dei diritti degli inventori e la valorizzazione dello sforzo che compiono le imprese innovative, specie di medie e piccole dimensioni.

Occorrerà poi vigilare sull'attuazione concreta della semplificazione introdotta; sottolinea inoltre l'opportunità di un approfondimento delle disposizioni recate dall'articolo 7, sia con riferimento alla prevista divisione di Londra del tribunale unificato dei brevetti, sia con riguardo alla possibilità di istituire, su richiesta degli Stati membri, divisioni regionali.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che lo scorso 6 luglio è stata svolta la relazione sul provvedimento, ed invita i colleghi a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale (*Svolgimento e conclusione*) . 156

Martedì 12 luglio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.20.

Audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(*La Commissione concorda*).

Introduce quindi l'audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale, dedicata al tema delle infiltrazioni mafiose nel settore della sanità, anche in vista della missione che la Commissione effettuerà a Palermo il prossimo 19 luglio per partecipare alle cerimonie commemorative del giudice Borsellino e delle altre vittime della strage di via D'Amelio.

Lucia BORSELLINO, *responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il senatore Giuseppe LUMIA (PD) e i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Riccardo NUTI (M5S), Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), a cui risponde Lucia BORSELLINO, *responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dott.ssa Lucia Borsellino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	157
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), della Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Svolgimento e conclusione)	157

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), della Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che, per l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), è presente all'odierna audizione il sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana, Matteo Biffoni; per la Conferenza Unificata, è presente il dottor Antonio Naddeo, direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza, nonché Capo Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport del Ministero per gli Affari regionali e le autonomie. Comunica poi che l'assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, Mariella Lo Bello, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare all'odierna audizione, facendo pervenire una relazione scritta che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Matteo BIFFONI, *sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Antonio NADDEO, *Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata*,

nonché Capo Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, le senatrici Donella MATTESINI (PD), a più riprese, e Mara VALDINOSI (PD).

Matteo BIFFONI, *sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle Politiche per l'integrazione, nonché presidente*

di ANCI Toscana, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	159
Audizione di Claudio Signorile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 luglio 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.35 alle 20.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 luglio 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.50.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

acquisire, ove di interesse per l'inchiesta parlamentare, la documentazione relativa alle Brigate rosse recentemente reperita presso il Policlinico di Milano;

richiedere all'AISE, all'AISI e al DIS di fornire documentazione su tematiche di interesse dell'inchiesta;

autorizzare l'avvocato Valter Biscotti a acquisire alcuni documenti di libera consultazione presenti nell'archivio della Commissione;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire, per il tramite delle strutture dell'Arma dei carabinieri, documentazione relativa agli appartamenti di Palazzo Antici Mattei segnalati nella nota presentata dal dottor Donadio e incaricare lo SCICO di compiere alcuni accertamenti in merito;

incaricare la dottoressa Tintisona di compiere alcuni ulteriori approfondimenti sulla documentazione di polizia relativa alle taglie di cui alla nota istruttoria depositata in data odierna.

Comunica inoltre che:

il 6 luglio 2016 il dottor Salvini, il maresciallo Casertano e il maresciallo Cicalese hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Giancarlo Sanna;

il 7 luglio 2016, il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti anagrafici su alcuni sottufficiali dei Carabinieri;

il 12 luglio 2016 è stata acquisita una relazione, riservata, dei RIS di Roma, relativa agli accertamenti tecnici svolti sulla documentazione fotografica su Antonio Nirta;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa a accertamenti sul palazzo Antichi Mattei;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegato il foglio matricolare di un agente di polizia;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato un compendio di documentazione coeva al sequestro Moro, segreta, relativa alle taglie a carico di brigatisti;

nella stessa data la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dall'ex agente di Polizia Paolo Salvatore Cummo;

nella stessa data il senatore Flamigni ha inviato una nota, di libera consultazione, circa le bobine contenenti le intercettazioni telefoniche compiute durante il sequestro Moro.

Audizione di Claudio Signorile.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Claudio SIGNORILE.

Pongono a più riprese quesiti i senatori Miguel GOTOR (PD), Federico FORNARO (PD) e Pietro LIUZZI (CoR) e i deputati Gero GRASSI (PD), Marco CARRA (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali risponde Claudio SIGNORILE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Claudio Signorile e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Inviato Speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura	3
Incontro con il Coordinatore generale dell' <i>High Negotiating Committee</i> siriano, Riyad Farid Hijab	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle)</i>	15
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà)</i>	20
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	25

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	31

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886-A Governo	36
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione	37
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo	38
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.	
Audizione di rappresentanti di Asstra (Associazione trasporti), di Federconsumatori, del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di Utilitalia (Imprese acqua ambiente energia)	39
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)	40
Audizione di esperti	40
Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Guido Pier Paolo Bortoni	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Emendamenti C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. Emendamenti C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	41
ALLEGATO (Nuova proposta di testo unificato del relatore adottata come testo base)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AVVERTENZA	41

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	58

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni. C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3939 Brignone</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	48
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	62
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Sui lavori della Commissione	53
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	66
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico. C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151. Atto n. 311 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	73
ERRATA CORRIGE	77

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.	
7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	89
7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	85
7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.	
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041</i>)	85

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	96
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	95
Sull'ordine dei lavori	95

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>e)</i> del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II e III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul gravissimo incidente ferroviario accaduto in Puglia	117
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312)	118
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	119
ALLEGATO (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	126

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA

Variazione nella composizione della Commissione	127
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
--	-----

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	134
---	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo M5S)	142
ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione)	147
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	139
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	149
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (Deliberazione di una proroga del termine)	140
Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (Deliberazione di una proroga del termine)	140
Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole (Deliberazione di una proroga del termine)	140
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	140
7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (Seguito della discussione e rinvio).	
7-01045 L'Abbate: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (Discussione e rinvio)	140
7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (Seguito della discussione e rinvio).	
7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (Discussione e rinvio)	141
Sui lavori della Commissione	141
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	152
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione della dott.ssa Lucia Borsellino, responsabile del coordinamento dei programmi di sviluppo e ricerca dell'Agenas e della formazione manageriale (Svolgimento e conclusione) .	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	157
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), della Conferenza Unificata e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Svolgimento e conclusione)	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	159
Audizione di Claudio Signorile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0006860